

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 26 OTTOBRE 1956

(108<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (1613) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . Pag. 1923, 1926, 1928, 1929, 1930  
GAVA . . . . . 1929  
JANNACCONE . . . . . 1926, 1928, 1929  
PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930  
RODA . . . . . 1924, 1926, 1927, 1928, 1929  
TOMÈ, *relatore* . . . . . 1923, 1929, 1930

« Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato » (1657)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . 1930, 1934, 1939, 1940, 1941, 1943, 1947, 1952, 1954  
BRACCESI, *relatore* . . . . . 1930, 1939, 1941, 1943, 1944, 1948  
DE LUCA LUCA . . . . . 1949, 1950  
GAVA . . . . . 1939, 1941, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953  
MINIO . . . . . 1951, 1952  
MORO . . . . . 1932, 1936, 1942, 1949, 1952, 1953  
NEGRONI . . . . . 1941, 1942  
RODA . . . . . 1936, 1937, 1939, 1940, 1941  
SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . . . . 1934, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953  
TOMÈ . . . . . 1944, 1946

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Spagnoli, Tomè e Valenzi.

A norma degli articoli 28 e 31 del Regolamento interviene il senatore Moro.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e Preti, per le finanze Piola, per il bilancio Ferrari Aggradi e per l'industria e il commercio Sullo.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (1613) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Onorevoli colleghi, nel novembre 1954 la nostra Commissione approvò un testo di norme miranti a rendere maggiormente funzionale il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Allora si approvò anche la elevazione del numero dei vice presidenti del Comitato di liquidazione da due a quattro allo scopo di consentire la formazione

di cinque sezioni invece di tre, come era allora e come è anche oggi; ciò perchè era stato constatato che davanti al Comitato di liquidazione vi era un effettivo intasamento delle pratiche. Si approvarono poi altre norme diverse, relative al funzionamento della Corte dei conti in ordine alle pensioni.

Il disegno di legge da noi approvato, passato innanzi alla Camera dei deputati, trovò obiezioni varie per cui si ritenne opportuno, allo scopo di non difficolare la realizzazione di quella parte del disegno di legge che appariva consentita anche dall'altra parte del Parlamento, di approvare uno stralcio relativo alla elevazione del numero dei vice-presidenti del Comitato di liquidazione.

Lo stralcio venne concretato in un nuovo disegno di legge formulato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, e presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1956. Intervenuta l'approvazione da parte della Camera dei deputati, abbiamo ora davanti a noi il testo trasmessoci da quel ramo del Parlamento.

Ripeto che si tratta quasi esclusivamente delle modifiche che ho detto alla attuale legge sulla liquidazione delle pensioni di guerra; vi si aggiunge una modifica che ha pure la sua rilevanza ma che è di carattere un po' minore.

L'articolo 99 del testo unico sulla liquidazione delle pensioni di guerra viene a stabilire tra l'altro che alcuni componenti del Comitato di liquidazione siano costituiti da membri che vengono nominati dal Ministro del tesoro su proposta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ecc.

Per la nomina degli altri membri, invece, la designazione è riservata tra le categorie di magistrati, di ufficiali generali, di direttori generali o di funzionari di grado immediatamente inferiore. Mentre per le categorie dei magistrati e dei funzionari la nomina era permanente, cioè a tempo indeterminato, invece per gli altri la nomina aveva la durata di soli due anni, talchè si aveva una rotazione di persone o una possibilità di rinnovamento

delle cariche per un quinto, mentre c'era la stabilità per gli altri quattro quinti.

Con il disegno di legge in esame si stabilisce la permanenza nell'ufficio di tutti i componenti del Comitato di liquidazione per due anni, in maniera che allo scadere dell'incarico si possa eventualmente provvedere alla sostituzione dei componenti; ciò in dipendenza del fatto che i componenti potevano essere ammalati o impediti e quindi si veniva a verificare una minore funzionalità del Comitato di liquidazione.

In sostanza le norme che si propongono mirano a sbloccare l'intasamento cui ho accennato prima delle pratiche delle pensioni di guerra; vi si vuol provvedere attraverso l'aumento del numero delle sezioni e attraverso la rinnovazione ogni due anni degli incarichi ai componenti del Comitato.

Questa la sostanza del disegno di legge. Noi avevamo già approvato queste norme in precedenza e ritengo che non ci siano motivi per modificare il precedente atteggiamento, per cui invito la Commissione a volere approvare il testo del disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

RODA. Poichè abbiamo sentito dal relatore che lo scopo che si propone questo disegno di legge è quello di sbloccare l'intasamento delle pensioni, è ovvio che su questo terreno noi ci troviamo consenzienti anche perchè sembra, da quanto ho letto nel disegno di legge stesso, che ci si proponga di accelerare l'espletamento della liquidazione delle pensioni di guerra.

Quello però che mi preoccupa, e che è un po' in contrasto con lo spirito informatore di questo provvedimento, è il fatto di aver sentito che i componenti del nuovo Comitato possono restare in carica fino a due anni. Ora se non vado errato e se la memoria non mi tradisce in questo momento, mi sembra che esattamente un anno fa l'onorevole Preti, che abbiamo il piacere di avere qui presente, ad una mia precisa domanda circa le pensioni rimaste in sospeso non so se a dieci o ad undici anni fa, mi assicurò che entro l'anno tutto sarebbe stato risolto.

Il fatto che già si prevede la permanenza in carica per almeno due anni dei membri del

Comitato mi farebbe supporre che purtroppo le buone intenzioni dell'onorevole Preti, certamente buone intenzioni, siano state superate forse dalle circostanze.

Quindi approfitto della presenza dell'onorevole Preti per chiedergli il punto della situazione, vale a dire a che punto siamo con la liquidazione delle pensioni di guerra e quanto tempo egli pensa che attraverso questa nuova legge si impiegherà per mettere la parola « fine » a questa liquidazione delle pensioni di guerra.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente c'è un equivoco. Il senatore Roda non è tra i parlamentari che si occupano molto da vicino delle pensioni di guerra e quindi involontariamente fa confusione tra concetti diversi.

Io dissi alcuni mesi fa che si sarebbe rapidamente conclusa la prima liquidazione delle pratiche: il che in effetti è avvenuto, perchè con la fine dell'anno praticamente potremo dire di aver concluso il lavoro in questo campo. Ma il fatto che non vi siano più pratiche di prima liquidazione, e cioè che non vi siano più cittadini che hanno fatto domanda di pensione di guerra e che ancora attendono di sapere dallo Stato se hanno diritto o meno alla pensione, non significa che gli uffici delle pensioni di guerra non continuino a funzionare per le revisioni e che non continui quindi a funzionare il Comitato. Infatti, se qualche invalido si aggrava e fa domanda di aggravamento, evidentemente la pratica viene riesaminata; se un altro ha un assegno rinnovabile e questo viene a scadenza, la pratica viene riesaminata; se il pensionato muore e lascia una vedova o dei figli, evidentemente si deve fare il passaggio dalla pratica di pensione diretta alla pratica di pensione indiretta; se un pensionato raggiunge una certa età e chiede l'assegno di previdenza, la sua domanda deve essere esaminata.

Quindi un conto è chiudere con le domande di prima liquidazione ed un altro conto è chiudere gli uffici delle pensioni di guerra. Infatti finchè saranno in vita dei pensionati o i loro aventi causa, ci saranno anche gli uffici delle pensioni di guerra, anche se il lavoro andrà riducendosi.

Adesso, pertanto, per quanto concerne le pratiche di prima liquidazione siamo alla fine; ormai ce ne sono poche, ce n'è un numero di scarso rilievo, escluse naturalmente le pratiche dei militari alto-atesini — perchè la legge è stata approvata lo scorso anno e quindi le istruttorie sono ancora indietro — ed escluse anche le pratiche dei perseguitati politici, che trattiamo noi. Anche la legge relativa a questa categoria è stata approvata lo scorso anno, e non possiamo evidentemente ancora aver terminato l'esame. Ma per le pensioni di guerra noi abbiamo mantenuto l'impegno in quanto quelle 25 mila pratiche che oggi potranno ancora esserci, alla fine dell'anno si ridurranno al più a sei o settemila. È come un fondo di magazzino su milioni di pratiche: fondo che forse non si riuscirà a smaltire mai del tutto per motivi vari. Comunque il problema può considerarsi risolto.

Il Comitato per la liquidazione delle pensioni di guerra, quello di cui stiamo qui parlando a proposito di questo provvedimento, praticamente ha il compito di controllare le proposte di pensione che vengono fatte dagli uffici delle pensioni di guerra. Ora, quando si tratta di proposte, diciamo così, semplici, l'esame viene fatto dalla segreteria, costituita da funzionari del Tesoro, e quindi viene emesso il relativo decreto; quando, invece, vi siano questioni complicate, che soprattutto possano essere dubbie dal punto di vista giuridico, allora questo Comitato, che è una specie di organo giurisdizionale, riesamina la pratica ed emette il suo giudizio. Non si tratta però di veri e propri giudizi, in quanto il Ministro del tesoro, e per esso il Sottosegretario di Stato o il Direttore generale, può adottare decisioni difformi rispetto alle proposte di questo Comitato. Questo, comunque, è quello che effettua una revisione direi paragiurisdizionale.

Noi, due anni fa, quando effettivamente vi erano molte pratiche presso il Comitato, proponemmo questo progetto di legge, il cui iter è stato già illustrato dal senatore Tomè. Indubbiamente, adesso dobbiamo ancora sottolineare il bisogno e l'urgenza di questo provvedimento, perchè appunto al Comitato di liquidazione vanno le pratiche più complicate, quelle per cui sorgono dei dubbi di ordine giuridico, pratiche che vengono esaminate una ad una

e per le quali viene emessa una quasi sentenza.

In un mese, presso i nostri uffici, vengono sfornati circa 30 000 decreti relativi a pensioni di guerra; ma di questi, 29.000 non passano per il Comitato, mentre le mille pratiche, che paiono di difficile soluzione sul piano medico-giuridico, vengono esaminate da questo organo.

Dinnanzi al Comitato, quindi, ne sono ferme diverse migliaia, per il fatto che ciascuno di questi casi merita un esame singolo. Col disegno di legge in esame noi agevoliamo la soluzione di questo problema, che è sì piccolo, dato che si tratta di poche migliaia di pratiche, ma che ha una notevole importanza per chi tiene al corretto funzionamento della pubblica amministrazione.

RODA Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di queste spiegazioni che ha voluto gentilmente fornirci.

JANNACCONE. Questo Comitato di cui si parla perchè deve essere composto da venti a cinquanta membri, che possono diventare anche sessanta o settanta, a seconda delle nomine che può fare il Ministro del tesoro?

Questo numero così ingente di membri non è un ostacolo al funzionamento di questo Comitato?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente al senatore Jannaccone che un così elevato numero di membri in questo Comitato non è di ostacolo al suo funzionamento. Non si può parlare certo di sezioni, ma il Comitato in realtà si divide in cinque turni, per cui avremo otto membri per ciascuno di essi.

In ciascuno di questi turni (chiamiamoli sezioni, per quanto sezioni non siano) vi sono dei medici, come vi sono degli esperti di diritto. Ci può essere un tenente generale medico in pensione, un ex prefetto, un ex direttore generale che si intende di questioni giuridiche, e ciascun membro, a seconda della propria competenza, contribuisce a risolvere le questioni mediche o giuridiche. Dopo l'esame del singolo caso il Comitato emette una quasi sentenza, ed

il fatto che ci sia un numero notevole di membri permette di dare a ciascuno di essi il compito di fare la relazione. Quindi, se sono in più, fanno più relazioni e pertanto possono adottare un numero maggiore di decisioni

JANNACCONE. Il Comitato come è costituito? Sono le singole sezioni che emettono il parere, o il Comitato?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È il Comitato, ma questo non è un organo giurisdizionale, perchè — ripeto — l'ultima parola spetta al Ministro che, praticamente, novanta volte su cento, non fa che avalare quanto il Comitato ha proposto. Ora, praticamente, ogni turno, cioè ogni sezione, opera per suo conto; è come se fossero cinque sezioni distinte, in pratica. Quindi ognuna di queste sezioni contribuisce a snellire il lavoro.

RODA. Se voi leggete con me l'ultimo articolo, l'articolo 3 del disegno di legge in esame, vedete che esso dice che la indennità mensile che spetta al Presidente e ai Vice presidenti del Comitato è rispettivamente di 40.000 e di 30.000 lire. Ora, è chiaro che se la sezione è unica, spenderemo solo le 40.000 lire e le 30.000 lire; se invece sono diverse sezioni, allora bisognerebbe moltiplicare le 40.000 e le 30.000 lire per il numero delle sezioni.

PRESIDENTE. Non si tratta di sezioni, si tratta di vari turni del Comitato che è unico!

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi parliamo di turni, non di sezioni! Sono 40.000 lire per il Presidente e 30.000 per i quattro vice presidenti che presiedono i quattro turni; si tratta insomma di cinque persone, non di cinque moltiplicato cinque.

RODA. Ho capito e sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

## Art. 1.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro del tesoro.

« Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

« Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

« È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

« I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'Ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

« Il Ministro del tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associa-

zione nazionale vittime civili di guerra e due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione.

« Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

« Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

RODA. L'unica obiezione che faccio è questa: nell'articolo 1 è detto che il Ministro del tesoro designa non oltre un quinto dei membri su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

« Che cosa significa non oltre un quinto? Dico questo perchè l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra in questo settore penso che abbia una certa parola da dire. Ora il Ministro del tesoro, in base a questa formulazione, se i membri del Comitato sono 75, potrebbe designare quindici membri, ma il fatto è che potrebbe, invece che quindici, designarne uno solo.

Perchè allora invece di dire: « non oltre un quinto » non stabiliamo il limite esatto, che potrebbe benissimo essere di un quinto dei membri del Comitato? Perchè lasciare questo arbitrio, questa facoltà, al Ministro del tesoro?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo argomento non sono mai sorte difficoltà. Sono d'accordo che il testo del disegno di legge non è il più felice; avevo anzi prima notato un errore di sintassi, ma non l'ho voluto denunciare agli onorevoli commissari, perchè perderemmo altrimenti, per correggerlo, almeno sei o sette mesi di tempo.

Anche se la obiezione del senatore Roda può essere giusta, il fatto è che sul piano pratico la legge non cambia in nulla: l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra non è che si lamenti di avere pochi rappresentanti! In definitiva non si tratta che di lasciare il testo come era prima!

D'altra parte il senatore Roda dice che si potrebbe prendere in giro da parte del Ministro del tesoro questa associazione e darle un solo rappresentante. Ma è una cosa che praticamente non sarebbe possibile! Infatti il te-

sto dell'articolo 1 del disegno di legge dice che il Ministro del tesoro designa due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione. Ora se ne designa due per queste categorie, che sono assai meno importanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, non si vede proprio perchè ne dovrebbe designare uno solo per quest'ultima Associazione.

È insomma difficile che il Ministro del tesoro, comportandosi da fariseo, ossia prendendo come facevano i farisei la legge alla lettera, dato che questa dice « non oltre un quinto », dia a questa Associazione solo uno o due rappresentanti.

Comunque, se il senatore Roda avesse proposto una modifica a questo riguardo, quando la legge non aveva ancora percorso tutta questa strada, tutti l'avremmo approvata. Se adesso invece dovessimo approvare tale modifica, andremmo avanti dei mesi prima di vedere approvato il disegno di legge.

RODA. Sono pago delle assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario sul fatto che non verrà interpretato limitativamente questo punto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra secondo le norme previste nell'articolo precedente.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice-presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita, rispettivamente, in lire 40.000 ed in lire 30.000.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 300 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuto, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 20 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Al maggior onere dipendente dall'applicazione dei precedenti commi, nell'importo previsto di lire 6.500.000 annue, si farà fronte a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

JANNACCONE. Come è stato fissato, onorevole Sottosegretario, l'onere di lire 6.500.000 annue, previsto nel penultimo comma di questo articolo? Come si è potuto, in altri termini, stabilire questa cifra, se non si conosce il numero esatto dei componenti del Comitato?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa somma non è stata determinata sul massimo, come si potrebbe supporre, ma sulla base del numero attuale dei membri di questo Comitato. È stato fatto un calcolo come per tutte le leggi! Il senatore Jannaccone può essere in questo maestro agli altri: per tutte le leggi il calcolo è fatto sempre in maniera approssimativa, perchè non si può mai sapere con precisione, *a priori*, quale sarà esattamente la spesa. Tutto al più si potrà trattare di una variazione di 500.000 lire in più o in meno.

JANNACCONE. I membri del Comitato potrebbero essere venti e potrebbero essere anche ottanta!

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Jannaccone, questo stanziamento è stabilito per questo anno; le spese future

verranno previste in bilancio. Il provvedimento in esame, infatti, non prevede quanto si pagherà negli anni prossimi: solo per questo anno sappiamo quanti membri del Comitato verranno pagati, per cui il calcolo mi sembra che possa essere abbastanza facile.

JANNACCONE. Ma nell'articolo precedente si dice che con l'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Quindi il Comitato nuovo potrà essere composto da un numero diverso di membri.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministro del tesoro, che ha presentato il disegno di legge, sa appunto che saranno confermati i membri del Comitato di liquidazione che attualmente sono in attività.

GAVA. Presso a poco quanti progetti di liquidazione vengono esaminati in un anno da questo Comitato?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le pratiche di liquidazione rimaste sono 30.000: bisogna vedere quante ne passeranno al Comitato. Praticamente si può calcolare che siano alcune migliaia.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione. Al terzo comma si dice: « Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ». Io credo che bisognerebbe dire: « di cui al precedente comma », perchè nel primo comma è prevista una indennità di 40.000 lire al mese per il presidente e di 30.000 lire al mese per i vicepresidenti del Comitato di liquidazione.

Per me la cosa è importante, perchè con il primo comma si stabilisce una indennità di 40.000 lire per il presidente del Comitato di liquidazione, con il secondo comma si stabilisce l'indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita per ciascun relatore nonchè l'indennità integrativa per il segretario del Comitato. Vi è infine il terzo comma che dichiara che le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate or-

dinarie. Ripeto, pertanto, che, secondo me, dovremmo dire: « di cui al precedente comma » e non: « ai precedenti commi ».

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La formulazione del terzo comma mi sembra giusta, dato che il presidente del Comitato di liquidazione è sempre un membro del Comitato stesso.

Mi sembra che non possono sorgere dubbi in proposito! Tutto al più è una semplice questione di redazione del disegno di legge!

Pertanto al presidente si applicherà il primo comma ed ai membri il secondo.

RODA. Anche io sono di questo parere, dato che il primo esclude il secondo comma.

PRESIDENTE. Il Comitato di liquidazione ha, per le pensioni di guerra, ritengo, la più grande massa di lavoro. Ma quale è la situazione del Comitato per quel che attiene la liquidazione delle pensioni privilegiate?

TOMÈ, *relatore*. Questa è una questione molto grave: i militari che furono soggetti ad incidenti o a malattie per cause di servizio dopo tre o quattro anni sono ancora in attesa della liquidazione della pensione. È una cosa veramente pietosa, per non dire altro; nonostante che noi parlamentari si cerchi di intervenire con sollecitazioni, nulla si muove in questo settore.

PRESIDENTE. Ma allora abbiamo due Comitati di liquidazione!

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questo campo bisogna ben distinguere. Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è un Comitato *ad hoc*, che dipende dall'Amministrazione del tesoro e che si occupa delle pensioni di guerra; ed io come rappresentante del Ministro del tesoro sono qui a discutere di questo Comitato. Nell'occasione di questa leggina per il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, si è voluto provvedere anche per il Comitato per le pensioni privilegiate, d'accordo con l'Amministrazione interessata, che non è quella del Tesoro. Infatti il Comitato per le pensioni privilegiate non dipende da noi, ma invece dall'Amministrazio-

ne della difesa. Dipenderebbe anzi dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della difesa.

Il Comitato per le pensioni privilegiate è quello che si occupa delle pensioni dei militari che, fuori della guerra, durante il servizio, sono rimasti infortunati o ammalati. Ogni anno ci sono migliaia di militari in questa situazione.

Il nostro Comitato è, dunque, quello per le pensioni di guerra e l'altro Comitato è quello per le pensioni privilegiate ordinarie, che fa capo al Presidente del Consiglio e al Ministero della difesa, al quale noi, Amministrazione del tesoro, siamo del tutto estranei.

Ma si è detto, quando è stato proposto questo disegno di legge: siccome in definitiva il Comitato per le pensioni privilegiate si trova in condizioni anche peggiori di quelle del Comitato per le pensioni di guerra, estendiamo ad esso queste norme perchè potranno servire, per quanto non siano norme di carattere essenziale, a quel Comitato come incentivo a risolvere rapidamente la situazione.

PRESIDENTE. Come è composto quel Comitato?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non so con esattezza: mi pare che ci siano un presidente e due vice-presidenti.

Noi, per le pensioni di guerra avevamo un presidente e due vice-presidenti che presidevano in turno; con questa legge, se la Commissione approverà anche l'ultimo articolo, i due vice-presidenti diventano quattro e quindi il Comitato agirà su cinque turni.

Comunque, ripeto: il Comitato per le pensioni ordinarie, cioè quello per i soldati in servizio di leva, rimasti infortunati o ammalati in questo periodo, questo Comitato, dicevo, non dipende assolutamente dalla nostra Amministrazione, anzi non abbiamo neanche contatti.

PRESIDENTE. Mi sembra che debba essere, allo stato attuale, più ingente il lavoro per le pensioni privilegiate.

TOMÈ, *relatore*. Privilegiate sono le une e le altre pensioni: si distinguono a seconda che

siano per cause di servizio o per cause di guerra. Le domande per pensioni privilegiate per cause di servizio sono certo in numero ingente e ritengo che superino attualmente le 100.000. Sono anni e anni che facciamo sollecitazioni per la liquidazione di queste pensioni in alcuni casi particolari senza arrivare a risultati positivi. Sono ancora da liquidare coloro che hanno avuto una infermità per cause di servizio durante l'ultima guerra!

PRESIDENTE. Ringrazio per i chiarimenti che mi sono stati forniti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura. *(È approvato)*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**« Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato » (1657).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Onorevoli colleghi, allorchè nel luglio 1952 venne discusso al Senato il disegno di legge avente per oggetto provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, il sottoscritto presentò a nome della 5<sup>a</sup> Commissione una favorevole relazione alle disposizioni contenute nei capitoli V e VI riguardanti rispettivamente il credito a medio termine alle piccole e medie industrie ed il credito all'artigianato.

Le disposizioni allora approvate inerenti al secondo argomento, credito all'artigianato, vollero raggiungere i seguenti scopi: provvista di fondi per le operazioni a medio termine per favorire in modo particolare l'impianto, l'ampliamento o l'ammodernamento dei laboratori artigiani; in secondo luogo, riduzione del co-



sto del danaro attraverso il concorso statale al pagamento degli interessi; infine, stabilire le facilitazioni per l'offerta delle garanzie richieste agli artigiani dagli Istituti finanziatori.

La trasformazione della Cassa per le imprese artigiane, già istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, in Istituto tipicamente di risconto ed il versamento da parte dello Stato nel fondo patrimoniale della stessa della cospicua somma di 5 miliardi in modo che il fondo patrimoniale da 500 milioni risultasse aumentato a 5.500 milioni, la capillarizzazione del credito attraverso l'autorizzazione ad un numero notevole di Istituti ad operare con la Cassa predetta (Istituti di diritto pubblico, Casse di risparmio, Monti di credito su pegno, Banche popolari, Casse rurali, ecc.), la istituzione di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi per l'ammontare di 1.500 milioni, nonché particolari norme di controllo sui tassi da applicare, infine la possibilità concessa agli artigiani di offrire agli Istituti finanziatori per i crediti a medio termine i privilegi sulle macchine e sulle somme dovute per contratti di forniture con semplici formalità, vennero giudicati, se non di piena soddisfazione, almeno atti a recare notevoli benefici alle categorie artigiane.

A distanza di tempo alcune osservazioni fin da allora mosse — ricordo ad esempio che, nel parere espresso dalla 9<sup>a</sup> Commissione, venne chiaramente fatto cenno all'opportunità che le operazioni a favore dell'artigianato, anziché limitarsi al finanziamento di nuovi impianti o a completarli, avrebbero dovuto estendersi ai crediti per l'esercizio — si sono fatte più serie, tanto che, dopo quattro anni, il fondo di 5.500 milioni non è stato utilizzato che per circa due terzi e gli stessi artigiani continuano in una vita asmatica, non certo prospera.

La relazione ministeriale che accompagna il presente disegno di legge fa riferimento al Convegno per il credito all'artigianato tenuto a Napoli nel 1954 ed agli studi compiuti dal Comitato permanente costituito presso l'Unione italiana delle Camere di commercio.

Pertanto con le norme al nostro esame si propone innanzitutto di estendere il finanziamento alle scorte di materie prime e di prodotti finiti nella misura del 20 per cento del finanziamento che sarà accordato per l'im-

pianto e l'ammodernamento, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi. Provvedimento con effetto retroattivo per tutte le operazioni già concesse fino ad oggi in relazione alla legge del 1952.

Inoltre si propone di facultizzare le Casse di risparmio, Monti di credito su pegno, Banche popolari, Cooperative, Casse rurali e la Sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato al risconto, presso la Cassa per le imprese artigiane, degli effetti cambiari relativi alle operazioni a medio termine da ciascuno dei predetti Istituti effettuate, per una durata di cinque anni anziché di due, come previsto dalla legge precedente.

Si propone ancora di permettere al Comitato interministeriale del credito di stabilire un saggio più favorevole di interesse per le operazioni eseguite dagli Istituti che ho sopra ricordato, nonché di aggiungere alle garanzie, che gli artigiani possono concedere per il credito destinato alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il privilegio sulle scorte stesse.

Altre norme supplementari, quali l'aumento da cinque a sette membri del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, onde permettere l'inclusione di due rappresentanti delle categorie artigiane e la proroga dal 31 dicembre 1956 al 31 dicembre 1959 del termine di liquidazione delle operazioni di finanziamento già concesse direttamente alle imprese artigiane dalla Cassa ricordata, sono comprese negli ultimi due articoli del disegno di legge.

Questo è il tenore del disegno di legge. Io vorrei fare a questo punto, e prima che i colleghi inizino la discussione, almeno qualche piccola considerazione.

Si pensa con questo disegno di legge di aver risolto il problema del finanziamento delle imprese artigiane per il credito d'esercizio? Non credo, perchè il consentire, per la costituzione di scorte, il credito a medio termine per il solo ammontare del 20 per cento delle spese sostenute per l'incremento e il miglioramento degli impianti e delle scorte è una cosa molto modesta.

Credo inoltre, per la modesta esperienza bancaria che ho, che gli artigiani non possano ricorrere facilmente al finanziamento a medio

termine sulle scorte. Queste sono destinate in genere ad un rapido utilizzo, e non possono restare chiuse o conservate nei magazzini fiduciari così come, in genere, è richiesto. In secondo luogo, rilevando che dal beneficio del sconto per cinque anni sarebbero esclusi gli Istituti di diritto pubblico, esprimerei l'avviso che tale discriminazione non è giustificata. Il fatto che fra gli enti ammessi ad operare nel credito a medio termine, i surricordati Istituti siano quelli che, per la loro larghezza di mezzi, abbiano finora esercitato il diritto di sconto in minor misura degli altri, non sembra un motivo valido a stabilire per l'avvenire un differente diritto.

Detto questo, annuncio che alcuni onorevoli colleghi hanno presentato vari emendamenti che illustreranno durante la discussione degli articoli.

Non avrei, per ora, altro da aggiungere.

MORO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio per l'onore che mi è stato concesso di partecipare a questa seduta per comunicare ed illustrare alla 5<sup>a</sup> Commissione il parere espresso dalla 9<sup>a</sup> Commissione dell'industria e commercio.

Per brevità e precisione ve lo leggerò. Il parere è il seguente:

« Le norme del Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato, confermando dubbi e perplessità emersi nel corso della discussione della stessa legge davanti alle Camere, hanno rivelato fin dalla loro entrata in vigore alcuni gravi inconvenienti che le hanno rese poco operanti. Sicché la seconda edizione della Cassa per il credito alle imprese artigiane si è dimostrata relativamente meno idonea della prima a soddisfare la vera fame di credito che assilla le imprese artigiane, e ciò non tanto per mancanza di mezzi (chè in quattro anni non è stato possibile ancora impiegare tutto il fondo costituito dalla legge), quanto per obiettive deficienze e lacune della legge speciale.

Il più serio inconveniente è derivato dall'aver escluso dalle facoltà dell'Artigianocassa il credito d'esercizio, il che poteva essere giustificato dal relativamente modesto importo del fondo messo a disposizione della Cassa e dai particolari obiettivi della legge n. 949.

Ma un secondo grave inconveniente è stato determinato dalla durata troppo limitata delle operazioni a medio termine. Tuttavia è da ritenersi per certo che la fondamentale remora all'applicazione della legge sia il pesante sistema di garanzie che le Banche esigono e debbono esigere dalle imprese artigiane a tutela dei loro crediti.

Ai due primi inconvenienti tenta di riparare questo disegno di legge, suggerendo alcune modifiche al testo della legge n. 949, modifiche che hanno riscosso l'adesione ed il plauso della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato. Tali modifiche sono intese, la prima ad estendere il campo di applicazione della legge alle operazioni di credito per la formazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, innovando così in modo significativo sul sistema vigente; la seconda prolungando da due a cinque anni la durata delle operazioni di credito.

Occorre però osservare che anche così modificato il Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potrà raggiungere tutti i risultati sperabili proprio perchè non si alleggerisce il sistema di garanzie al quale si è prima accennato.

Ora, se è facile individuare questa che è la causa prima della scarsa efficienza della legge, la quale praticamente, *rebus sic stantibus*, opera a beneficio delle imprese artigiane che meno hanno bisogno di assistenza in campo creditizio, non è altrettanto facile rimuovere questa causa. Nè è venuto il tempo per farlo perchè occorrono in proposito esperienze ed organismi *ad hoc* che purtroppo mancano ancora in Italia, nè possono miracolosamente essere suscitati da un testo di legge.

Comunque, a questo proposito, per la chiarezza delle idee, la 9<sup>a</sup> Commissione esprime subito e pregiudizialmente il suo avviso nettamente contrario a ogni forma di garanzia che si risolva nell'intervento del pubblico denaro a risarcimento delle perdite delle private gestioni, com'era, ad esempio, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

Ritiene invece la 9<sup>a</sup> Commissione che meriti un attento esame ogni proposta intesa a stimolare, presso la stessa categoria interessata, l'organizzazione, in forme collettivamente e solidalmente congegnate, di un sistema di garanzia del credito ad opera delle stesse im-

prese artigiane, come avviene già con grande successo in altri Paesi e particolarmente in Svizzera con le « *Cooperatives de cautionnement des arts et mést ers* », con cooperative di garanzia cauzionaria del credito, costituite fra piccoli operatori economici quali gli artigiani, i piccoli commercianti, i coltivatori diretti, ecc., presso i quali è molto alto il grado di moralità professionale, in quanto questa costituisce spesso il solo vero e sicuro mezzo per procurarsi il credito.

Il legislatore italiano dovrebbe pertanto preoccuparsi di facilitare al mondo artigiano l'accesso al credito stimolando questo mondo ad organizzarsi da sé un sistema cauzionario di garanzia. Ed è per questo che alla 9ª Commissione non sembra fuor di luogo approfittare di questo disegno di legge per introdurre — sia pure in limiti molto ristretti — un primo riferimento a questi istituti che stanno ora penetrando anche nel nostro Paese tra gli artigiani. È, infatti, di questi giorni la costituzione a Roma di un consorzio cooperativo per la garanzia del credito artigiano; consorzio cui ha dato l'avvio l'entrata in vigore della legge per la disciplina delle imprese artigiane 25 luglio 1956, n. 860, la quale, appunto, menziona col suo articolo 3, fra gli enti societari da ammettere alle agevolazioni previste dalla legge anche « i consorzi costituiti fra imprese artigiane per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate ».

Queste cooperative o consorzi di garanzia cauzionaria sono istituti estremamente semplici. Non possono naturalmente esercitare il credito; ma soltanto prestare a favore dei consociati, cauzione a garanzia delle operazioni passive che gli stessi consoci debbono contrarre con gli istituti bancari. Sono pertanto non solo strumenti molto efficaci a tutela del credito, ma anche mezzi molto importanti per incrementare fra i consociati, legati fra loro da reciproca stima e fiducia, una più alta educazione al rischio individuale, una più forte solidarietà sociale, una più viva moralizzazione nei rapporti del credito; ottenendo così di rivalutare il principio che i rischi del credito e le perdite relative debbono essere sopportati dagli stessi operatori, principio che se può sembrare pacifico e nell'ordine logico delle cose, tuttavia è stato largamente sconvolto dalla tendenza troppo coltivata e generalizzata di scaricare

sul denaro pubblico i rischi e le perdite delle attività private.

L'innovazione sembra anche necessaria per consentire un emendamento all'articolo 1 richiesto non solo dall'equità, ma dalla stessa giustizia.

Questo articolo estende le provvidenze di credito alla formazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, nel limite del 20 per cento dei finanziamenti che possono essere accordati o che già siano stati nel passato accordati, alle imprese artigiane che siano già ricorse ed abbiano ottenuto l'assistenza dell'Artigiancassa per rinnovare o costituire *ex novo* gli impianti e le attrezzature.

Ne deriva pertanto che le aziende che non hanno avuto o non hanno bisogno di finanziamenti sui fondi dell'Artigiancassa per nuovi impianti sono escluse dal beneficio di ricorrere al credito specializzato per la formazione di proprie scorte. Il che è ingiusto e pertanto, secondo la 9ª Commissione, inammissibile. D'altra parte il fondo disposto dalla legge n. 949 per l'Artigiancassa non è tale da consentire di ammettere ai benefici dell'articolo 1 di questo disegno di legge tutte le imprese artigiane senza fissare un limite oltre il quale non resti sovvertito il sistema di credito creato dalla legge n. 949. Ora la difficoltà può essere facilmente superata ammettendo al credito per la costituzione delle scorte non tutte le imprese artigiane, ma solo quelle che siano assistite dalla ricezione delle cooperative o di enti collettivi di garanzia di credito. L'innovazione consentirà di stimolare la formazione di queste benemerite istituzioni e di iniziare anche in Italia un esperimento che non può non avere splendidi risultati.

Come si sa, la cooperativa di garanzia di credito si costituisce tra i piccoli operatori che individualmente potrebbero con difficoltà ottenere fidi bancari. Tali gli artigiani, i coltivatori diretti, i piccoli commercianti i quali mettono in comune, conferendole alla cooperativa di garanzia, delle quote personali di denaro liquido che vanno a costituire una specie di sicura cauzione da depositarsi presso la Banca di Stato, allo scopo di fornire alle Banche un fondo sul quale rivalersi per le eventuali perdite che potrebbero verificarsi nel corso di operazioni di credito effettuate con operatori consociati nella

cooperativa di garanzia del credito. In questi casi la cooperativa di garanzia del credito si sostituisce al proprio consociato per risarcire istantaneamente l'Istituto creditore della perdita subita.

Un secondo emendamento aggiuntivo deve essere inserito nell'articolo 1 nel senso di modificare anche il secondo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, circa la qualifica dell'impresa artigiana, che è ormai determinata ad ogni effetto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Infine un altro emendamento la 9<sup>a</sup> Commissione suggerisce all'articolo 5 allo scopo di introdurre nel Consiglio di amministrazione dell'Artigiancassa una rappresentanza del Comitato centrale per l'artigianato, costituito ai sensi della ricordata legge 25 luglio 1956, n. 860, così come l'Artigiancassa è rappresentata nel Comitato centrale. Si chiede, inoltre, che la rappresentanza delle categorie artigiane sia portata da due a tre».

Questi, onorevoli colleghi, sono gli emendamenti che, insieme ad un parere nettamente favorevole al disegno di legge n. 1657, la 9<sup>a</sup> Commissione presenta a questa Commissione.

Col testo così emendato riterremmo veramente di aver anche cominciato ad avviare a soluzione, nel miglior modo possibile, allo stato delle cose, un problema gravissimo quale è quello relativo al credito di esercizio per le imprese artigiane.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il rappresentante della 9<sup>a</sup> Commissione per il parere così ampio che prova la cura che la 9<sup>a</sup> Commissione ha posto in merito a questo disegno di legge, cura ed attenzione che debbono essere rinnovate ora nell'esame del provvedimento da parte della nostra Commissione.

**SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Con il permesso del Presidente, desidero rispondere subito alle domande poste dall'onorevole relatore. Credo che sia utile intervenire prima anche per dare un contributo ad una ordinata discussione.

La prima domanda posta dal relatore è la seguente: avete inteso risolvere il problema del credito di esercizio? A questa domanda noi rispondiamo in senso nettamente negativo, sul piano tecnico. Se per credito di esercizio, se-

condo il linguaggio usuale, si ritiene di definire un credito di esercizio che risponde a determinate esigenze ed ha una certa durata, noi non abbiamo inteso risolvere questo problema, nè potevamo definirlo, per una serie di ragioni.

Il problema del credito di esercizio in Italia non è problema che può essere localizzato per gli artigiani, distinguendolo da quello della piccola industria, o non tenendo presenti altri settori dell'attività produttiva nazionale. È un problema che investe tutto il medio ceto produttivo. Le sue soluzioni vanno guardate nel loro complesso: non possono essere guardate solo in una particolare manifestazione di categoria, di settore. Per fare un paragone, sarebbe come se noi volessimo risolvere il problema di una malattia del sangue con una piccola cura al sistema di circolazione in una certa parte dell'organismo. È chiaro che dobbiamo cercare di risolvere più a fondo il problema!

Noi non possiamo neppure proporci il problema del credito di esercizio per l'artigianato come settore a sè stante senza prevedere nel tempo stesso gli effetti di questa soluzione per altre categorie imprenditoriali del ceto medio produttivo. Il che non vuol dire, da parte nostra, non riconoscere la gravità di questo problema per l'artigianato. Vuol dire che la soluzione definitiva da adottare in questo caso deve essere congiunta con la soluzione di altri problemi similari di categorie affini nel mondo economico.

Tuttavia, pur dando l'assicurazione che non si è inteso risolvere il problema del credito di esercizio, si deve riconoscere che la creazione di un credito per le scorte rappresenta in ogni caso una forma di ausilio alla soluzione di certi problemi delle categorie artigiane. A che cosa serve questa estensione del credito alle scorte? Si tratta in realtà di una forma di complemento del credito a medio termine; e mi pare sia stato bene tener conto di un certo rapporto di interdipendenza tra il finanziamento agli impianti e quello alle scorte. Infatti, quando si è essiccato quasi completamente il potere di autofinanziamento di una piccola azienda artigiana per le necessità del credito a medio termine, questa azienda si trova dinanzi a difficoltà, specialmente riguardo alla circolazione minima di quel fondo che è pur necessario perchè questa azienda artigiana possa vivere.

La ragione per cui, nell'articolo 1 del disegno di legge, si è limitato il credito per le scorte esclusivamente a quelle aziende le quali abbiano migliorato i loro impianti, va cercata prima di tutto nel fatto che si doveva trovare un dato certo calcolando il quale poter concedere questo credito, perchè altrimenti, estendendolo a tutte le aziende, si sarebbe entrati quasi in un vero e proprio credito di esercizio, mentre qui si vuole solo fornire una specie di supplemento di credito a quelle aziende che, avendo compiuto uno sforzo per il rimodernamento degli impianti, hanno bisogno di una maggiore circolazione monetaria.

In secondo luogo, la ragione dell'agganciamento del credito alle scorte con gli ammodernamenti va ricercata nel desiderio di agevolare ancor più ogni acquisizione di tecnica produttivistica che si va diffondendo piuttosto largamente anche nell'artigianato, come possiamo vedere dal successo che hanno avuto le iniziative prese dal Ministero industria e commercio di concedere contributi a fondo perduto in modesta, minima percentuale sulla spesa sostenuta da singole imprese artigiane per ammodernare i propri impianti ed incrementare la produttività.

Il problema più importante che si propone questo disegno di legge è il tentativo di mobilitare il fondo che il Tesoro ha messo a disposizione e che non è stato ancora completamente utilizzato, nonostante siano trascorsi oltre tre anni dalla data di inizio dell'applicazione della legge del 1952. Se questo fondo non è stato completamente mobilitato, ciò non è dovuto, evidentemente, a difetto degli uomini, ma a qualcosa nel meccanismo della legge che non andava; ed io vorrei spiegare che cosa non andava, per chiarire la situazione.

Il credito doveva essere a medio termine, cioè teoricamente non inferiore a cinque anni. Il termine di cinque anni, secondo il mio modesto avviso, è un termine piuttosto basso, se vogliamo parlare di ammodernamenti. Ammettere che una piccola azienda artigiana debba pagare oltre il 20 per cento all'anno tra capitale ed interessi, per una spesa da ammortizzare in cinque anni o peggio in un periodo minore di tempo, significa esagerare! Tuttavia, anche ammesso che la durata del credito debba essere di cinque anni, vorrei far presente che

la legge stabiliva la possibilità da parte degli Istituti di credito di riscontare limitatamente a due anni.

Ed allora, che cosa è accaduto? È accaduto che la piccola cassa rurale e artigiana sperduta in un villaggio qualunque, la piccola banca popolare avrebbero dovuto per proprio conto trovare il circolante per tre anni e riscontare per due; ma voi comprendete molto bene che, se una cassa rurale ha la possibilità di capitali per fare questo prestito con danaro proprio per tre anni, può farlo addirittura per cinque anni; se viceversa non ha la possibilità di farlo per tre anni, chiedere il risconto per due anni significa dover trovare qualche espediente per poter continuare nei successivi tre anni con il danaro dei due anni, oppure fare il prestito per soli due anni. Ed il credito a medio termine, teoricamente di cinque anni anzichè di dieci, finisce per essere effettivamente di due anni e può risolversi in una specie di credito a breve termine specializzato clandestino: cioè a dire, o non si fa, o, quando si fa, le operazioni coincidono con il risconto biennale che il piccolo Istituto di credito periferico può anticipare nei confronti dell'imprenditore interessato.

Vediamo allora che cosa ci dicono le statistiche che potrà inviare ai componenti della Commissione in maniera che essi possano studiarle, poichè è bene in materia discutere sulle cifre. Abbiamo una situazione di questo genere: che le Casse rurali e le Banche popolari non possono sviluppare questo credito. Le provvidenze della legge sostanzialmente sono inoperanti, perchè si suppone una capacità di autofinanziamento per la parte residua dei tre anni che questi Istituti non hanno, o che, se l'avessero, servirebbe per coprire tutto il periodo quinquennale e non solo quello triennale.

Passiamo ai grandi Istituti di credito, alle grandi Banche popolari o alle grandi Casse di risparmio. Il grande Istituto non ha alcun interesse a chiedere all'Artigianocassa, con una logorante trafila, per operazioni di mezzo milione, di un milione, di un milione e mezzo, il risconto: il grande Istituto ricorre soltanto all'integrazione del contributo. Ed allora c'è uno sfasamento provvidenziale tra richiesta di contributo statale negli interessi e richiesta di risconto.

Prendiamo, ad esempio, il Banco di Napoli o qualsiasi altro Istituto che volete. Io vorrei praticamente dire che questo Istituto finisce col non occuparsi quasi per nulla del problema del risconto, perchè è problema per esso secondario. Il Banco di Napoli mi sembra sia arrivato a 500 600 milioni di credito del genere, concesso agli artigiani per cui ha chiesto unicamente il contributo e non il risconto: 500 milioni per un grande Istituto rappresentano quasi una inezia, mentre svolgere 500 pratiche con l'Artigiancassa per il risconto significa per un grande Istituto quasi un intralcio di ordine burocratico, anche perchè obbliga a sottoporsi ad una valutazione da parte dell'Artigiancassa delle garanzie offerte dall'artigiano alla Banca.

Ed allora, in parole povere, a noi pare che, per mobilitare questo fondo, si debba permettere ai piccoli Istituti di poter ottenere il risconto totale rispetto alla durata quinquennale del credito a medio termine che essi accordano agli artigiani. Non si tratta dunque di una discriminazione: ci saremmo guardati bene dal far sì che questo disegno di legge, presentato dai Ministeri dell'industria e del tesoro, rappresentasse una discriminazione nei confronti degli Istituti di credito ordinario ammessi dalla legge al credito dell'artigianato. Si tratta qui di una discriminazione analoga a quella che si può fare quando si attua l'assistenza ai disoccupati e non a quelli che, essendo occupati, ricevono un salario. Il fatto che abbiamo voluto assicurare una maggiore disponibilità dei fondi, erogare dei fondi nei confronti dei piccoli e più modesti Istituti non rappresenta una discriminazione a danno dei grandi, proprio perchè abbiamo sentito che i piccoli Istituti specializzati avevano particolari esigenze, e che era bene quindi aiutarli essendoci da parte loro una notevole penuria di mezzi, mentre i grandi Istituti non presentavano queste necessità.

Il problema potrebbe essere di prestigio, ma evidentemente, dopo queste mie dichiarazioni, credo che la questione non dovrebbe porsi. Senza dire poi che c'è il pericolo che i grandi Istituti possano in qualche momento avere bisogno del risconto; ed allora un grosso contingente di operazioni per il volume, ad esempio, di un miliardo di finanziamenti concessi durante due o tre anni, per una necessità particolare dell'Istituto, può riversarsi improvvi-

samente per il risconto all'Artigiancassa e creare difficoltà.

Vorrei aggiungere poi un altro argomento: io sono certissimo che questa legge creerà uno sviluppo di richieste che fino a questo momento non si è verificato. Noi non abbiamo ritenuto urgente aumentare il fondo di dotazione proprio perchè abbiamo larga fiducia che quello che è ancora a disposizione — vi sono circa 3 miliardi — possa servire. Naturalmente, se questa legge sarà efficace, le richieste aumenteranno: si esaminerà allora il problema di aumentare il fondo. D'altra parte, si tratta di fondo che non va perduto, ma di movimento di capitali, con finalità largamente produttive.

Bisognerebbe pensare anche ad una integrazione del fondo per la concessione del contributo; ma, in base alla legge del 1952, abbiamo nel pagamento degli interessi un largo margine, ed una possibilità sul fondo dei contributi anche maggiore di quella che abbiamo sul fondo di dotazione. E lo scopo essenziale della legge è proprio quello di accelerare la rotazione del fondo, subordinando poi gli altri problemi all'effetto di questo provvedimento, nei confronti specialmente dei piccoli e capillari Istituti di credito.

RODA. Noi abbiamo sentito, per la bocca autorevole del rappresentante della 9ª Commissione, come la legge del 25 luglio 1952 debba essere considerata passata alla storia...

MORO. Non è così: ho detto che non è stata pienamente operante.

RODA. Allora io mi permetto di aggiungere quale è la triste realtà che quel « non pienamente operante » nasconde. A dimostrare il fatto che la legge del 25 luglio 1952, sia inutile e che il suo scopo sia stato frustrato in pieno, basterebbe soltanto questo: con la sete di credito di cui soffrono oggi le imprese artigiane italiane, l'esiguo fondo di 5 miliardi e mezzo non è stato assorbito che in minima parte.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La interrompo per dirle che le operazioni sono arrivate — cito a memoria — ad oltre 10 miliardi (parlo di quelle perfezionate ed approvate, ivi comprese le

operazioni per le quali è stato chiesto solo il contributo senza il risconto); quindi c'è una rotazione che proviene dal fondo.

RODA. Dal 1952 ad oggi, e cioè in oltre quattro anni, c'è stato uno sconto — per parlare in termini poveri ed anche tecnici — che non ha superato i 10 miliardi; vale a dire, di questo fondo di rotazione di 5 miliardi e mezzo, che avrebbe dovuto dar luogo con una certa vivacità ad un reimpiego annuale, in ben quattro anni si sono usati soltanto 10 miliardi.

L'onorevole rappresentante del Governo, però, con una grande franchezza di cui gli do lode, ha anche messo in rilievo i motivi per cui la legge del 1952 si può considerare più che inadeguata.

Il primo motivo è dato da un pesante sistema di garanzie inserito nella legge stessa: la legge è rimasta pressochè inoperante perchè da questa modesta categoria di operatori economici si sono pretese delle garanzie definite pesanti anche dal rappresentante della 9ª Commissione, mentre evidentemente gli artigiani non sono in grado di offrire garanzie di questo tipo. Si possono pretendere delle garanzie reali e pesanti dalle medie imprese e dalle grandi industrie, ma non dalle piccole imprese artigiane. E questo è il difetto fondamentale della legge.

Secondo punto: la sete di credito degli artigiani è soprattutto dovuta al fatto che non si tratta semplicemente di sovvenzionare l'ammmodernamento degli impianti, ma soprattutto di costituire delle scorte di rotazione, in materie prime e prodotti finiti: si tratta, in altri termini, di necessità del credito di esercizio. È vero che questo disegno di legge si ripromette di ovviare a questo inconveniente; meglio tardi che mai! Sono passati quattro anni, ma non sono passati inutilmente se si è infine compreso questo: ci si illude però di aver ovviato a questo gravissimo inconveniente che, in aggiunta al primo, ha frustrato completamente lo spirito e la lettera della legge 25 luglio 1952.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Forse può essere utile un'interruzione. Quando l'artigiano ricorre al grande Istituto, all'Istituto lontano che si serve di una diramazione periferica, le garanzie

debbono essere chieste in misura maggiore, per forza di cose; ma ampliando con questo disegno di legge la durata del risconto per una maggiore provvista di fondi a favore delle piccole Casse rurali e artigiane e delle piccole Banche popolari, noi riteniamo di ovviare a molti degli inconvenienti che riguardano le garanzie, perchè la Cassa rurale ed artigiana e la piccola Banca popolare richiedono per la loro maggiore presenza — tutti lo sappiamo per esperienza quotidiana — minori garanzie. Pertanto il rapporto tra l'artigiano ed il piccolo Istituto, a nostro avviso, risponderà alle esigenze della categoria interessata meglio ancora di quanto non sarebbe possibile ove volessimo risolvere il problema in sede legislativa di garanzie. Infatti, sul piano legislativo, il problema delle garanzie di credito da dieci anni è stato continuamente dibattuto, e credo che lo sentiremo dibattere ancora.

RODA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ma debbo proseguire nell'esposizione dei miei dubbi.

Altro motivo fondamentale per cui la legge del 1952 è restata di fatto inoperante è costituito dal fatto che il credito doveva superare i cinque anni, ma in pratica non li ha superati. Ora, la domanda che ci dobbiamo proporre è questa: può l'attuale disegno di legge ovviare, almeno parzialmente, a questo inconveniente? Io potrei rispondere con quello che è il cenno molto significativo del rappresentante del Governo: un po' sì, un po' no. Io soggiungo che vi ovvierà in massima parte se la benevolenza dei colleghi e del rappresentante della 9ª Commissione vorrà far sì che sia accettato almeno qualcuno degli emendamenti che mi propongo di presentare. Si tratta di problemi molto gravi. Io sono intervenuto giorni or sono ad una riunione di questa categoria tenuta a Salsomaggiore; mi sono trovato in mezzo agli artigiani convenuti da tutta Italia, e sono rimasto colpito dalla serietà di questa brava gente. L'artigianato italiano — non c'è bisogno di dirlo — costituisce una tradizione gloriosa del nostro Paese, direi quasi l'ossatura della nostra economia. Ma queste sono tutte belle parole; c'è un proverbio che dice che con le buone definizioni non si va avanti di un passo. Cerchiamo dunque di mettere, come suol dirsi, un po' di carne al fuoco.

Si dice che con questo disegno di legge si è finalmente esteso il credito alle scorte ed al materiale. Però, intendiamoci bene, lo si è esteso limitatamente ad un 20 per cento; e di che cosa? Del finanziamento accordato per l'ammmodernamento degli impianti. Ma allora mi chiedo: si tratta del 20 per cento del valore degli impianti rinnovati o che si debbono rinnovare in futuro? Questa è la prima domanda che si pone.

In secondo luogo, sarebbe già esigua la cifra di estensione del credito alle scorte in ragione del 20 per cento sul rinnovo degli impianti, qualora gli impianti si dovessero rinnovare. Ma vogliamo almeno comprendere che cosa significa « impresa artigianale » e vogliamo soprattutto capire che in questa impresa il valore degli immobilizzi in impianti costituisce una infinitesima parte del bisogno di credito della azienda? Infatti, mentre nella media e nella grande industria è preminente il bisogno di sovvenzionare gli impianti, nell'impresa artigianale si verifica proprio il contrario: la stessa parola « artigianale » lo dice. C'è nella finitura del prodotto artigianale una preponderanza del lavoro manuale che non si verifica invece nelle medie e nelle grandi imprese. Quindi, fissare questo limite al 20 per cento in rapporto al rinnovo degli impianti è del tutto inadeguato e fuor di posto per quanto riguarda gli artigiani.

E passiamo al secondo difetto dell'attuale disegno di legge, che costituisce anch'esso un problema importantissimo e sentitissimo dalla vasta categoria italiana artigiana. Questo difetto fondamentale è l'esclusione del credito di esercizio. Qui veramente dovremmo fare una specie di esame di coscienza e stabilire se, con tutte le dovute garanzie, l'estensione del credito che oggi, con questo disegno di legge, è limitata alle scorte ed alle materie prime, non debba invece anche abbracciare il sentitissimo campo del credito di esercizio.

Ed ho finito, non senza però accennare alla anomalia profonda di questo disegno di legge. Si afferma che con l'attuale provvedimento si cerca di ovviare, almeno in parte, alle imperfezioni della legge 25 luglio 1952, n. 949, e si afferma di voler estendere il credito. Ora, che cosa significa in sostanza l'estensione di un credito? Significa che, se ieri si poteva con-

tare su un credito X, oggi si può contare su un credito X più Y. Qui invece si afferma di voler estendere il credito ma si mantiene inalterato il fondo di rotazione di 5 miliardi e mezzo, quando voi mi insegnate che la stessa Commissione, istituita dal Ministero dell'industria e del commercio, si è dichiarata per un credito che non poteva essere inferiore ai 25 miliardi. Facciamo anche un po' di tara sui 25 miliardi perchè è chiaro che le categorie interessate esagerano sempre nelle loro richieste (sebbene il Ministro dell'epoca abbia istituito la Commissione appunto per avere informazioni più precise su questo particolare settore); però, dai 25 miliardi richiesti, voler restare fermi sui 5 miliardi che costituiscono ancor oggi il fondo di rotazione in una legge che ha la pretesa di estendere il credito, mi sembra un'antinomia di termini.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Chiedo la parola per fare una brevissima replica. Senatore Roda, per quanto riguarda gli emendamenti cui lei ha accennato, le risponderò in occasione dell'esame degli articoli. Desidero per ora soffermarmi sull'ultima parte del suo intervento, per domandarle: Ella preferisce le leggi che formalmente promettono molto ma di fatto sono congegnate in maniera tale che una parte dei fondi non può essere utilizzata, alle leggi che hanno i presupposti mediante i quali tutti i fondi messi a disposizione dallo Stato possono essere utilizzati? Se potesse dirci che vi sono state richieste inevase da parte dell'Artigiancassa in una percentuale superiore al 10 per cento, avrebbe ragione di lagnarsi; ma siccome tutte le richieste sono state evase, ed io credo si possa continuare in questo indirizzo anche per il futuro, salvo per i casi in cui vi sia mancanza assoluta di garanzie, mi sembra che le sue affermazioni siano fuori luogo. Comunque, allorchè vi saranno necessità provenienti dall'applicazione di questa legge, i problemi di finanziamento saranno esaminati dal Governo; di questo possiamo darle garanzia. Non c'è bisogno di ampliare lo stanziamento del fondo di dotazione quando vi sono ancora dei fondi a disposizione; allorchè si sarà vicini al limite di assorbimento di questi fondi l'assicuro che il problema sarà esaminato.



RODA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue: « La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi ».

RODA. Il primo emendamento che propongo su questo articolo tende a sostituire, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle parole: « ha lo scopo di » le altre: « ha un duplice scopo di sostituire: 1) esercitare il credito in favore delle imprese artigiane, sia direttamente, sia attraverso gli uffici e le filiali degli Istituti ed aziende di credito, autorizzati ai sensi dell'articolo 35; 2) ».

Nello stesso comma, dopo le parole: « l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acqui-

sto di macchine ed attrezzi » aggiungere le parole: « per le spese d'esercizio dell'impresa artigiana ».

GAVA. Mi sembra che questo emendamento, se accettato, invertirebbe tutto il sistema che, dopo ampia discussione, abbiamo introdotto in materia. L'Artigiancassa esercita il finanziamento a favore degli Istituti di credito, i quali a loro volta operano una selezione tra i richiedenti, essendo a maggiore contatto con gli artigiani e potendo conoscere quali siano le imprese meritevoli di credito.

Ora, secondo la formula proposta dal senatore Roda, il credito verrebbe esercitato dall'Artigiancassa direttamente, oppure attraverso gli Uffici e le filiali degli Istituti ed aziende di credito, portando in tal modo l'Artigiancassa ad assumere la responsabilità di tutte le operazioni di credito riguardanti queste piccole imprese; il che renderebbe pletorica, impossibile e pericolosa l'azione della Cassa per il credito alle industrie artigiane.

Noi dobbiamo assolutamente lasciare inalterato il sistema centrale che ha funzionato bene da questo punto di vista, cioè fare dell'Artigiancassa l'Istituto di risconto degli altri Istituti, che essendo a contatto delle imprese artigiane conoscono i meritevoli. In questa maniera soltanto è possibile agevolare gli artigiani basandosi su criteri personali e morali; solo così si può agevolare il credito in questo settore, altrimenti si burocratizzerà tutto il sistema ed il credito verrà gravemente ostacolato dalla nuova organizzazione.

Quindi sono nettamente contrario a questa impostazione che danneggerebbe gravemente le stesse imprese artigiane.

BRACCESI, *relatore*. Aggiungo che sono contrario anche io per un altro motivo, perchè già la legge n. 352 prevedeva che entro il 31 dicembre 1952 tutte le operazioni di credito per l'Artigiancassa dovessero essere eliminate

RODA. Io non intendo insistere. Non dubito affatto della funzione vera e propria di risconto dell'Artigiancassa, però in sostanza purtroppo abbiamo visto che l'Artigiancassa non ha potuto svolgere il risconto per altre ragioni.

Vediamo, infatti, che il fondo di dotazione è di 5 miliardi e mezzo e vi è una media di risconto di due miliardi, il che sta a significare completamente il fallimento della funzione di risconto dell'Artigiancassa; in previsione di questo fallimento io avrei visto possibile fare intervenire l'Artigiancassa come istituto di primo sconto.

Comunque non insisto sul mio emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dal momento che l'emendamento è ritirato, potrei anche non intervenire; osservo però che l'emendamento del senatore Roda avrebbe aumentato, se accettato, la burocratizzazione e poi sarebbe stato in contrasto con lo spirito del disegno di legge che mira ad ampliare l'operatività periferica della legge attraverso le Casse rurali ed artigiane e le Banche popolari. Noi vogliamo mettere a contatto sempre di più lo sportello bancario con l'artigianato!

PRESIDENTE. Vi sarebbe a questo punto un secondo emendamento del senatore Roda, consistente nell'aggiungere al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo le parole « e di prodotti finiti » le altre: « nonchè per la spesa di esercizio dell'impresa artigiana ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei pregare il senatore Roda di tener presente che certe votazioni, in alcuni casi, possono far dire quel che nè il Governo nè la Commissione vogliono dire.

Il problema del credito di esercizio per tutte le imprese minori deve essere certamente risolto, ma noi non dobbiamo considerare l'economia italiana a compartimenti stagni: dobbiamo considerare che l'artigianato rappresenta un settore solo.

Il problema del credito d'esercizio è in realtà il problema della diminuzione del tasso di interesse. È un problema quindi che va risolto in altra sede e in altri momenti e con altri sistemi.

Se voi qui mi costringete a respingere un emendamento relativamente al problema del credito d'esercizio per l'artigianato, fate dire

al Governo e alla Commissione una cosa che nè il Governo nè la Commissione vogliono dire.

RODA. In seguito alla impostazione data al problema dall'onorevole Sottosegretario, e per non metterlo in difficoltà, dichiaro di ritirare anche questo emendamento.

Sia chiaro che in questo momento ho presenti due fatti. In primo luogo, la riunione di Salsomaggiore di 15 giorni or sono, riunione di tutti gli artigiani italiani, quindi conoscenza con questa massa di galantuomini. Secondariamente osservo che qui si nega il credito di esercizio alle imprese artigiane per quel rischio che è connaturato a tutte le imprese. Ma lo Stato italiano è intervenuto nel salvataggio del Banco di Roma nel 1931 e, nel 1933, nel salvataggio del folto gruppo delle Banche cattoliche, spendendo e perdendo qualche cosa in lire di adesso come 770 miliardi! Siamo stati molto generosi allora senza ricercare responsabilità alcuna nell'erogare gli aiuti, per cui non ci dobbiamo rifiutare di fare un passo più elastico quando si tratta di un credito di questo tipo in favore dell'artigianato.

Credo che dopo tutto, questo rappresenterebbe un rischio molto ma molto aleatorio, data la polverizzazione del credito stesso.

Con queste dichiarazioni, ripeto, ritiro il mio emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Senatore Roda, debbo replicare ancora. Se Ella concedesse agli artigiani crediti di esercizio e non stabilisse il concorso dello Stato, la sua norma sarebbe stata superflua. Il tasso normale è spesso talmente alto e proibitivo che gli artigiani se ne lamentano.

Non è insomma un problema soltanto di terminologia, come si potrebbe credere!

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo, non ci sono a quanto pare opposizioni.

Io qui farei peraltro questa osservazione: viene concesso un finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti nei limiti del 20 per cento del finanziamento accordato per l'impianto, l'ampliamento

e l'ammodernamento dell'azienda. Poi il comma successivo dichiara che nei limiti di cui sopra possono ottenere tale credito anche le imprese artigiane che abbiano già fruito ai sensi della presente legge di finanziamento per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Ora io mi domando se questi finanziamenti non siano anche ed anzi più meritevoli ad ottenerli coloro che già, a proprie spese, hanno provveduto a questi impianti.

Se noi diamo il 20 per cento di finanziamento per le scorte a coloro che vogliono il finanziamento per gli impianti e il 20 per cento di finanziamento a coloro che hanno già attinto al credito, perchè non diamo il 20 per cento anche a coloro che, a proprie spese, hanno già fatto questi impianti?

RODA. Ma se non erro ci sarebbe una proposta di un comma aggiuntivo che rimedierebbe a quanto prospettato dal Presidente.

PRESIDENTE. Il comma aggiuntivo che è stato proposto dalla 9ª Commissione è del seguente tenore:

« Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti le imprese artigiane assistite dalla fidejussione di una cooperativa o comunque di un ente di garanzia di credito ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero fare una osservazione prima di esprimere il mio parere.

Voi mi dite che la questione della garanzia è risolta; ma il fatto è che, secondo questa dizione, la cosa è lasciata piuttosto indeterminata, poichè sorgono difficoltà di carattere tecnico in quanto indubbiamente il consorzio di garanzia è un istituto ancora *de jure condendo*. (*Interruzione del senatore Tomè*).

La fidejussione può essere concessa, in base alla nostra vigente legislazione, da certi istituti che sono autorizzati a darla. A determinati fini, per quanto riguarda, ad esempio, i contratti pubblici, gli appalti, non è riconosciuta la fidejussione delle persone fisiche, non è cioè particolarmente tutelata, pur essendo lecita.

GAVA. A questo fine è riconosciuta qualsiasi fidejussione di persone fisiche o giuridiche!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Prego il senatore Gava di dirmi se la formula « fidejussione di una cooperativa di credito » possa considerarsi tecnicamente soddisfacente.

Ma a parte questo problema, vi è l'altro più importante relativo al limite di finanziabilità delle scorte. Mentre per tutto il resto abbiamo stabilito una cifra fissa del 20 per cento in una operazione certa, documentata quale è quella del finanziamento del macchinario, per questo vostro comma aggiuntivo qui limite non ce n'è. A quale parametro andate a collegarlo questo finanziamento?

RODA. Alla misura degli impianti rinnovati a spese dell'artigiano!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel comma non c'è scritto! Comunque dovete proporre una formula che sia accettabile.

NEGRONI. Una limitazione c'è ed è questa: che l'artigiano che voglia usufruire di questo beneficio deve essere assistito dalla fidejussione di un consorzio di garanzia di credito, il quale potrà naturalmente limitazioni molto rigorose.

BRACCESI, *relatore*. Ma quando c'è la fidejussione tutti gli Istituti fanno il finanziamento e non c'è bisogno di questa legge! E poi non si finanziano le scorte per un credito a medio termine, dato che le scorte dentro un anno vanno utilizzate! Questa è la questione centrale.

Io non ho difficoltà ad accettare l'emendamento, se volete, però non serve a nulla.

NEGRONI. La mia tesi è questa: occorre estendere il credito alle scorte, anche a quelle imprese artigiane che non hanno fatto o non faranno il rinnovo degli impianti. Bisogna infatti pensare che ci sono tante imprese artigiane che non hanno addirittura impianti. E d'altra parte, siccome si richiede la fidejussione di un consorzio di garanzia, c'è da riflettere sul

fatto che tali consorzi nascono attraverso sacrifici degli stessi artigiani.

MORO. Signor Presidente, qui ci sono due questioni, una di principio e una di fatto.

La questione di principio l'ha esposta il senatore Braccesi, negando la legittimità di una norma relativa al credito sulle scorte. Da un punto di vista di stretto diritto potremmo essere d'accordo, ma mi pare che sia da facilitare in tutte le maniere la soluzione di questo problema perchè è un avviò a maggiori possibilità di vita per le aziende artigiane.

Io non credo alla possibilità oggi di fare leggi sul credito d'esercizio, nel modo più assoluto. Siamo pienamente d'accordo su questo.

Nè basta la buona volontà delle banche a risolvere il problema delle garanzie. Perchè se gli Istituti di credito debbono rispondere, e fino all'ultimo centesimo, all'Artigiancassa dei fondi che sono loro affidati, è chiaro che questi Istituti sono oggi costretti a chiedere agli artigiani delle garanzie assolutamente sicure e di immediata efficacia. E mancando tali garanzie non concedono i mutui.

Quindi mi pare che uno dei nostri doveri di legislatori sia di cercare di facilitare in tutte le maniere l'avviò alla soluzione del problema. E per l'appunto sembra intanto opportuno risolvere il problema di giustizia che è stato sollevato dall'onorevole Presidente: perchè dobbiamo consentire il credito per le scorte esclusivamente a chi ha rinnovato gli impianti fruendo di un finanziamento dell'Artigiancassa e non a chi ha rinnovato gli impianti a proprie spese?

Secondo problema: perchè dobbiamo escludere da questo beneficio quelle imprese presso le quali gli impianti e le attrezzature sono di scarsissimo rilievo economico, mentre è per esse gravosa la fornitura delle scorte? Escludere cioè un artigianato che è estremamente diffuso? E qui mi consenta l'onorevole Sottosegretario di non essere d'accordo con lui, perchè grandissima parte dell'artigianato italiano, specie l'artigianato artistico, non ha bisogno di rinnovo di impianti oppure ha bisogno solo di impianti di valore limitatissimo (si pensi ad esempio, agli orafi ed agli artigiani della ceramica), anzi mi si consenta di dire che l'artigianato più qualificato a chiamarsi tale è pro-

prio quello che ha bisogno di minori impegni finanziari per macchinari e attrezzature...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ma c'è, per esempio, il settore delle lavorazioni meccaniche che è un settore importantissimo!

MORO. Ho detto che c'è una grandissima parte dell'artigianato italiano in queste condizioni. Quindi sembrerebbe utile ammettere tutte le aziende artigiane ai benefici del credito sulle scorte.

Ci si chiede un limite: il limite pratico sta precisamente nella condizione che gli artigiani siano assistiti dalle cooperative di garanzia del credito che sono di grande utilità ma anche di difficile realizzazione perchè non si fa una di queste cooperative di garanzia del credito senza notevoli mezzi finanziari. Deve essere infatti, questa cooperativa, costituita di un certo numero di partecipanti che difficilmente può andare sotto le mille unità per provincia ed occorre che ogni socio versi una notevole quota di denaro. Il che garantisce che queste cooperative siano davvero una cosa seria.

Ricordo che le cooperative di garanzia del credito svizzere, dopo quindici anni di funzionamento, presentano una quota di garanzia media *pro capite* di 100-125 mila lire: e così hanno risolto brillantissimamente il problema, perchè entro questi limiti di garanzia ogni artigiano può ottenere tutto il credito di esercizio che gli è normalmente necessario.

Oggi si comincia anche in Italia a marciare su questa strada. Mi rendo conto che oggi la utilità pratica di questo emendamento sia relativa; non sarà così domani. Ed in ogni caso l'emendamento ha per fine di spronare gli artigiani a considerare sotto questo profilo la utilità di autogarantirsi attraverso queste iniziative cooperative.

NEGRONI. In merito a quelle cooperative di garanzia cui ha accennato il collega Moro, il *plafond* è di 300.000 lire. Il regolamento interno della cooperativa stabilisce che l'artigiano non possa chiedere più di 300.000 lire, proprio per stabilire un limite minimo che

vada incontro effettivamente alle categorie più povere, che non possono dare migliori garanzie reali.

GAVA. Mi sembra che bisogna distinguere due aspetti della questione, e innanzitutto quello delle scorte delle aziende artigiane. Non mi soffermo sulla obiezione di fondo del relatore Braccesi, considerando che c'è una fungibilità delle scorte che costituisce una certa garanzia per le banche, garanzia non completa ma abbastanza valevole, ma mi voglio soffermare su un altro punto.

È evidente che nessuno vieta qui che le banche facciano crediti sulle scorte agli artigiani, e precisamente a tutti quegli artigiani che riescano a presentare alle banche una garanzia idonea e valida. Perché si desidera introdurre questo emendamento? Per il vantaggio del contributo del 3 per cento e per la possibilità del risconto presso l'Istituto centrale; altrimenti non avrebbe alcun senso questa nuova norma di legge, questo emendamento aggiuntivo.

In altri termini, si vuol far sì che le banche che esercitano questo tipo di credito possano contare sul risconto dei crediti che andranno a concedere anche nella ipotesi prevista dall'emendamento aggiuntivo.

Io sono d'accordo in verità sul concetto di chiamare in causa direttamente la responsabilità degli artigiani in queste forme di solidarietà fraterna; cioè vorrei lo sviluppo di quel concetto che abbiamo accolto con questa legge quando abbiamo detto che l'Artigiancassa non deve fare direttamente il credito alle imprese artigiane, ma solo attraverso quegli Istituti che meglio riescano a saggiare le capacità degli artigiani.

Quindi è una ulteriore garanzia di carattere morale che si verrebbe ad acquisire perché è evidente che le cooperative che riscontano in proprio non ammetteranno questa forma di garanzia se non sono sicure moralmente della solvibilità del titolare dell'impresa artigiana. Ed è quindi, mi pare, da considerarsi, con tutta simpatia la norma proprio per il senso di serietà che essa presenta. Ma mi sembrerebbe eccessivo ammettere al risconto tutto il credito senza alcuna limitazione. Questo perché si determinerebbe una situazione di privilegio

nei confronti di altri che non possono partecipare a queste cooperative.

Ritengo, pertanto, che la limitazione del 20 per cento in genere debba essere adottata: stabiliamo che questo 20 per cento debba essere riferito al valore attuale degli impianti oppure stabiliamo il 20 per cento od anche il 25 o il 30 per cento del valore delle scorte necessarie, ma bisogna assolutamente che noi una limitazione la più adeguata la introduciamo nel disegno di legge.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'Industria ed il commercio*. Se volete tornare sul concetto dell'articolo 1, potete farlo; ma io non posso ammettere che per coloro che hanno proceduto all'ammodernamento degli impianti il limite sia del 20 per cento del finanziamento accordato per l'ammodernamento, mentre per gli altri sia del 20 per cento calcolato sulla necessità delle scorte. Non è equo.

PRESIDENTE. Non sarebbe male, forse, tornare su quanto abbiamo già stabilito, nel senso che, come si è accordato il credito fino al limite del 20 per cento del valore degli impianti per quelli che hanno ottenuto il finanziamento e per quelli che chiedono il finanziamento, dovrebbe essere stabilita una norma analoga per quelli che, a proprie spese, hanno già provveduto all'ammodernamento degli impianti.

A mio avviso, ciò potrebbe essere ottenuto accordando il credito fino ad un « limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti »: in tale espressione si comprendono gli artigiani che hanno ottenuto il finanziamento, quelli che lo chiedono e, a maggior ragione, quelli che hanno già provveduto per proprio conto all'ammodernamento degli impianti.

GAVA. Da parte del senatore Negroni e del rappresentante della 9ª Commissione c'è la giusta preoccupazione di favorire lo sviluppo di queste cooperative o mutue, questione che deve essere tenuta presente.

BRACCESI, *relatore*. Vorrei fare delle osservazioni soltanto per motivi di estetica, e non di principio. In ordine a queste coopera-

tive, noi veniamo a legiferare su qualcosa che ancora non esiste: noi sollecitiamo la costituzione di questi enti, ma senza sapere con esattezza come dovranno funzionare. Queste cooperative, assistendo le operazioni di credito con la loro fidejussione, si faranno dare senz'altro dagli artigiani una provvigione; ma in che misura? Comprenderà essa la riduzione del tasso o no? Ecco quale è il punto da risolvere.

TOMÈ. Perché dovrebbero farsi dare una provvigione?

BRACCESI, *relatore*. Senatore Tomè, pensa forse che queste cooperative artigiane mettano insieme dei fondi per garanzia di tutti senza prendere nulla? Questi enti si faranno pagare una provvigione quando daranno la fidejussione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io credo di aver compreso che gli onorevoli presentatori tengono soprattutto alla estensione del credito alle scorte, e che vogliono offrire in aggiunta la fidejussione, ove la Commissione accetti il loro punto di vista.

In realtà quei Consorzi svizzeri a cui è stato fatto riferimento offrono una garanzia certa: depositano il fondo di garanzia presso la Banca di Stato. Ma una cooperativa che questo non faccia, non offre la medesima garanzia, perchè può essere soggetta al fallimento ed alla perdita del fondo, in quanto essa si trova nelle stesse condizioni delle altre cooperative. Una cooperativa di garanzia deve avere invece una particolare caratterizzazione legislativa che nella legge italiana non esiste. In Svizzera inoltre le cooperative di garanzia ricevono un contributo dello Stato.

Io comprendo che ad un certo momento voi vogliate stabilire di dare la fidejussione attraverso una cooperativa di artigiani; ma tale cooperativa può non essere una cooperativa di garanzia, ma essere una semplice cooperativa di artigiani. Il credito può essere chiesto da un artigiano, può essere chiesto da una cooperativa di artigiani, può essere chiesto da una società di fatto, può essere chiesto da altre forme di società previste dal Codice civile. Ora, si propone che, per garantire questo

credito, gli artigiani siano assistiti dalla fidejussione « di una cooperativa o comunque di un ente di garanzia di credito ». Ma, ripeto, la cooperativa di garanzia di credito, nella nostra legislazione, non ha una sufficiente caratterizzazione legislativa che sia assimilabile all'istituto svizzero a cui vi state riferendo. Io sono d'accordo sull'opportunità di creare un ente specializzato, ma ritengo che sia necessaria un'altra legge. Non trovo che la formula « cooperativa di garanzia di credito » possa costituire, dal punto di vista della nostra legge, un elemento sufficiente perchè questa norma possa essere accettata come idonea a produrre gli effetti desiderati; pertanto, sarei contrario a questa aggiunta.

GAVA. Bisogna tener presente il fatto che, secondo la nostra legislazione, si possono costituire cooperative per qualsiasi attività economica, e si possono costituire anche per offrire garanzie di credito, cioè per raccogliere dei fondi tali che possano esser dati in garanzia per il credito che i singoli soci possono chiedere. C'è quindi la possibilità da parte di tutti coloro che lo vogliono fare, degli artigiani in specie, di costituirsi una cooperativa per la garanzia del credito o mutua assicuratrice; la legge lo permette. In via di massima, quindi, l'ente giuridico della cooperativa per garanzia di credito è ammesso nella nostra legislazione.

Sorge ora la questione di fatto: questa cooperativa di credito, che può essere costituita con tutti i crismi di legge, è in grado di offrire valida garanzia agli Istituti che vengano richiesti di accordare il credito ai singoli operatori economici, cioè ai singoli artigiani? È una questione di valutazione. Nulla vieta, anche allo stato attuale della nostra legislazione, che le cooperative italiane si comportino come quelle svizzere, depositando il fondo costituito presso la Banca di Stato; e l'onorevole Sullo sa che si possono fare anche dei depositi volontari presso la Cassa depositi e prestiti. È evidente che, quando una cooperativa vincolerà il proprio deposito presso la Banca di Stato o presso la Cassa depositi e prestiti per due anni, per quei due anni potrà concedere su quel fondo la garanzia al proprio operatore; se la cooperativa non effettua queste opera-

zioni, allora evidentemente la Banca non concederà i prestiti richiesti. Ora, perchè è opportuno inserire l'emendamento nel disegno di legge? Per una ragione molto semplice: che, se non fosse inserito in una legge, gli Istituti che facessero un simile credito non potrebbero riscontare all'Istituto centrale, e non si potrebbero avere neanche altre agevolazioni.

In fine dei conti, se ho interpretato bene il pensiero dei presentatori, si intende stabilire un'ulteriore ipotesi per cui gli Istituti di credito possano scontare, ed attraverso questa forma di sconto agevolare, promuovere e spronare la costituzione di questi enti di garanzia di credito che, a mio modo di vedere, hanno una ragione d'essere molto sana. Io credo dunque che non sia necessario attendere un'altra legge per poter dar corso a questa ipotesi.

In quanto poi alla questione pratica a cui ha fatto cenno il senatore Braccesi, vorrei osservare che si tratta di un altro problema, riguardante i rapporti interni tra soci. Io conosco delle cooperative di fatto che non sono neanche enti giuridici ed esistono da oltre 50 anni nella mia città di Castellammare di Stabia, cooperative che noi cattolici abbiamo promosso e difeso durante il fascismo ed aiutato anche ultimamente. Esse esercitano il credito con una differenza di sconto pari all'un per cento, perchè si trattengono soltanto le spese d'esercizio. È evidente che Istituti di questo genere, che non devono neanche svolgere altre operazioni, ma soltanto le prestazioni di credito, in base al concetto cooperativistico e mutualistico possono essere di grande giovamento solo che abbiano spese di amministrazione insignificanti o quasi.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Devo subito specificare che il senatore Gava non ha detto nulla che sia in contrasto con le mie tesi. Io non ho dichiarato che le cooperative di garanzia di credito siano vietate dalla nostra legislazione: ho detto che non sono previste in modo specifico, che non vi è una configurazione legislativa *ad hoc*; ma evidentemente, nell'ambito delle cooperative, possono esserci cooperative di garanzia di credito. Quindi su questo punto sono d'accordo.

Io facevo soltanto tre osservazioni. Anzitutto si introduce in questo disegno di legge una fidejussione particolare da parte di una cooperativa di credito; non c'è nulla che lo impedisca, ma mi pare che questo non sia, tecnicamente, del tutto ortodosso ed accettabile. In secondo luogo, si stabilisce l'obbligo dell'assistenza di questa fidejussione unicamente per un tipo di credito, cioè per quello che viene erogato per le scorte a favore di coloro che non hanno proceduto al rinnovamento degli impianti. Ed allora vorrei rivolgere alla Commissione una domanda: perchè gli artigiani che rinnovano gli impianti non debbono avere il vantaggio, o l'onere, dell'assistenza delle cooperative di garanzia di credito e quelli che non provvedono all'ammodernamento debbono sopportare questo onere o godere di questo vantaggio? In terzo luogo non si indica se la fidejussione sia sostitutiva di altri tipi di garanzia e sia pertanto l'unica garanzia che occorra, o se sia aggiuntiva. Vi è una serie di problemi di rapporto tra questa fidejussione e le altre garanzie, con la formulazione proposta il disegno di legge non spiegherebbe.

Riassumendo, le mie obiezioni sono queste: la prima è che, pur essendo l'istituto lecito secondo la nostra legislazione, tuttavia noi lo veniamo a prefigurare in una forma particolare in questo disegno di legge, senza le necessarie garanzie di tecnica legislativa. La mia seconda obiezione riguarda il fatto che si fissa l'assistenza di questa fidejussione soltanto per un tipo di credito destinato alle scorte, e cioè per il credito alle aziende che non abbiano proceduto all'ammodernamento degli impianti.

Infine, mi pare che la forma attuale del comma aggiuntivo non sia tale da risolvere il problema del rapporto tra le altre garanzie normalmente richieste e questa fidejussione. Queste sono le domande a cui desidererei risposta.

GAVA. Risponderò brevemente alle domande dell'onorevole Sottosegretario.

Riguardo alla prima osservazione, che è di carattere formale, vorrei osservare che con questo disegno di legge noi non veniamo a prefigurare una forma nuova di cooperativa o di ente di garanzia di credito; il legislatore prende atto di situazioni che in parte si sono verificate ed in parte si stanno verificando,

e che si vanno ordinando secondo le norme comuni del diritto civile. Quindi, niente di straordinario in questo emendamento aggiuntivo.

Sul secondo punto trattato dall'onorevole Sullo, risponderò che, prima di tutto, non c'è alcuna esclusione; ma in ogni caso, a prescindere da questo fatto, c'è una *ratio* diversa, nel senso che, quando un'azienda ha ammodernato i propri impianti, si verifica l'ipotesi prevista dalla legislazione precedente: cioè a dire in quel caso l'azienda può ottenere un finanziamento per le scorte in ragione del 20 per cento. Ha quindi un titolo diverso per ottenere ugualmente il finanziamento.

In questo caso non occorre parlare di fidejussione perchè c'è il valore reale dato dagli impianti, mentre nell'altro caso si concede la fidejussione perchè si presume che gli impianti non siano stati rinnovati. E nel primo caso le banche che hanno accordato il finanziamento per il rinnovamento degli impianti hanno tutto l'interesse di dare il credito anche per il 20 per cento del valore delle scorte, appunto per ottenere il rimborso dell'anticipazione fatta; nel secondo caso, invece, le banche potrebbero non essere spinte dallo stesso interesse a dare il finanziamento per le scorte. Quella che si propone è dunque un'ulteriore forma di agevolazione per coloro che non hanno proceduto al rinnovamento degli impianti.

In altri termini, il problema è questo: vogliamo aiutare coloro che non hanno proceduto al rinnovamento degli impianti o che vi hanno proceduto con mezzi propri, o non vogliamo aiutarli?

Se li vogliamo aiutare, è questo il modo di farlo. Si potrebbe dire: ma possiamo aiutarli tutti attraverso altre forme di fidejussione; ma questo è un problema diverso, ed è qui che rispondo alla terza obiezione dell'onorevole Sullo. Questa è una norma che ha un valore politico-morale ed evidentemente noi desideriamo imprimere ad essa questo carattere politico morale: vogliamo cioè rendere corrispondenti i singoli artigiani delle operazioni di credito. Ecco quale è il fondamentale significato di questa norma riguardante le cooperative di garanzia di credito. Io sarei propenso anche ad abolire l'indicazione di « un ente di ga-

ranzia di credito » per lasciare soltanto il riferimento alla cooperativa o mutua.

Se riteniamo che suscitare questa corrispondenza nei singoli operatori sia una cosa sana, abbiamo tutto l'interesse di attuarla in un unico modo: ammettendo queste operazioni alla possibilità del sconto. Per tutte le altre fidejussioni è ammessa via libera da parte degli altri istituti di credito; soltanto, esse non godranno del beneficio accordato a questa forma di fidejussione mediante la possibilità del sconto presso l'Istituto centrale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il senatore Gava sa, per averne discusso quando era Ministro del tesoro, che la soluzione del problema non è soltanto nella competenza del Ministero dell'industria, ma anche di quello del tesoro. Ora, su questo punto, io non ho da parte del Ministro del tesoro il necessario consenso; dovrei quindi chiedere un rinvio della discussione, se non si trovasse un punto di convergenza.

TOMÈ. L'iniziativa, presa attraverso il parere della 9ª Commissione, di introdurre una nuova figura di garanzia per il credito all'artigianato, per mezzo delle cooperative o di altre forme di garanzia di credito, mi pare possa essere accolta non solo in relazione al credito di esercizio, ma in relazione al credito generale, per così dire, all'artigianato.

In sostanza, si tratta di una forma pressochè nuova che intendiamo incoraggiare per una maggiore apertura di possibilità del credito all'artigianato. Ed allora, io penso che noi potremmo sganciarci dai limiti ristretti dell'impostazione di questo disegno di legge, ed introdurre una norma che abbia un'impostazione di carattere più lato.

Io proporrei un emendamento aggiuntivo il quale consacrasse questa possibilità più ampia e generale di attingere al credito da parte dell'artigianato attraverso una formula del seguente tenore:

« Le operazioni di credito alle imprese artigiane possono essere assistite da garanzie concesse da cooperative o da altri enti di garanzia di credito con tutti i benefici previsti dalle leggi in materia di credito artigiano ».



In questa maniera introdurremmo nel disegno di legge una norma generale, che aprirebbe la possibilità del riconoscimento del valore delle garanzie da parte di cooperative o di altri enti di garanzia nei riguardi delle banche, le quali sono vincolate nella loro possibilità di accettazione di garanzie. Si tratterebbe di estendere in senso generale la possibilità di nuove forme di garanzia per tutto il credito artigiano, e non soltanto del credito d'esercizio.

GAVA. Questa estensione illimitata del credito potrebbe effettivamente sconvolgere l'impostazione della politica dei Ministeri dell'industria e del tesoro, perchè, quando si è costituito il fondo di cui ci stiamo occupando, si è avuto di mira il rimordenamento delle imprese artigiane. Si è voluto, cioè — parliamoci francamente — dare il mezzo all'artigiano di costituire un'organizzazione tale da rendere competitivi i suoi prezzi sui mercati internazionali.

È evidente che, se allarghiamo in maniera indiscriminata le possibilità di credito d'esercizio attraverso le fidejussioni, e quindi la facoltà degli Istituti di riscontare immediatamente presso l'Artigiancassa, avverrà che il fondo sarà quasi tutto assorbito dal credito d'esercizio e non verrà destinato ai necessari rammodernamenti. Questo effettivamente è un criterio che intacca la politica economica del Governo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si potrebbe risolvere la questione con i seguenti due commi aggiuntivi i quali nel testo che io propongo suonerebbero come segue:

« Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

« Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito ».

GAVA. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario. Non vorrei però che le banche chiedessero ulteriori garanzie sul valore reale degli impianti, oltre a quelle che già chiederebbero agli artigiani attraverso le cooperative di garanzia. In questa maniera si aggraverebbe la situazione. Bisognerebbe perciò aggiungere all'ultimo comma dopo le parole « di una cooperativa di garanzie di credito » le altre « in sostituzione della garanzia reale ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti i due commi aggiuntivi, nel testo proposto dal Sottosegretario Sullo di cui è stata data lettura, con l'aggiunta in fine, proposta dal senatore Gava, delle parole « in sostituzione della garanzia reale ».

(Sono approvati).

Vi è ora la proposta del senatore Moro che, a nome della 9ª Commissione, propone di modificare anche il secondo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come segue: « Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1, il quale, dopo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, numero 949, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, com-

preso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione della garanzia reale.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 è aggiunto il seguente comma:

« Nei confronti delle casse di risparmio, dei monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria, delle banche popolari e cooperative, delle casse rurali ed artigiane e della Sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di cui al comma precedente potranno avere una durata fino a cinque anni ».

BRACCESI, *relatore*. Mi sembra inopportuno escludere dalla norma altri istituti pre-

visti dall'articolo 35 e precisamente il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale del lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto San Paolo di Torino e il Banco di Sardegna. Questi Istituti sarebbero esclusi, perchè si vorrebbe favorire quelli che hanno una maggiore possibilità di capillarizzazione del credito. Rilevo che gli istituti in questione hanno una capillarizzazione del credito superiore a quella delle Casse rurali perchè posseggono filiali ed agenzie anche nei piccoli paesi, per cui l'argomento addotto non è sostenibile.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Se il *plafond* è di 5 miliardi e noi ammettiamo che possano concorrervi anche gli altri grandi Istituti previsti dall'articolo 35, delle due l'una: o tali Istituti non vi ricorrono e vogliono essere menzionati nella legge soltanto per una ragione di prestigio, ed allora la norma è pleonastica; o vi ricorrono ed allora essi, che pure hanno grandi capitali a disposizione, sottrarranno praticamente i fondi che sono necessari per gli altri Istituti minori.

L'esclusione perciò non è suggerita da ragioni di discriminazione, ma dalla limitatezza dei fondi a disposizione.

GAVA. Sono pienamente d'accordo con lo onorevole Sottosegretario circa la questione di prestigio.

Il sistema attuale distingue fra due specie di istituti. L'articolo 35 della legge del 1952 ammetteva alle operazioni di sconto per due anni indistintamente tutti gli istituti, mentre con la nuova norma resterebbe la possibilità del sconto per due anni per i soli istituti di diritto pubblico, conferendosi agli istituti minori una possibilità di sconto allargato a cinque anni. Quindi il prestigio degli istituti maggiori verrebbe ad essere salvato, perchè si attribuisce loro una disponibilità finanziaria molto superiore a quella degli istituti minori. Ma io non faccio una questione di prestigio, bensì una questione di sostanza.

Parecchie zone dell'Italia meridionale e della Sardegna, in cui esiste soltanto il Banco di Sardegna, non avrebbero istituti attraverso i quali fare le proprie operazioni o avrebbero la possibilità di farle soltanto con il sconto

di due anni. Si determinerebbe così l'impossibilità da parte degli istituti principali di dar corso ad una larga distribuzione di credito a favore delle imprese artigiane.

Si osserva: di fatto questi istituti non sono ricorsi al risconto e noi dobbiamo presumere che essi abbiano disponibilità tali da non doversi ricorrere per l'avvenire. Mi rendo conto che, per esempio, il Banco di Napoli non sia ricorso all'Istituto centrale per il risconto quando si trattava di riscontare limitatamente a due anni. Ma quando si tratta di riscontare per cinque anni, siamo egualmente certi che non si determini ad un certo momento l'opportunità di farlo?

DE LUCA LUCA. Ed allora si prenderebbe tutto.

GAVA. Non si tratta di questo. È l'Artigiancassa che deve attuare una politica di perequazione e non deve riscontare indiscriminatamente, dando tutto al Banco di Napoli o a quello di Sicilia o a quello di Sardegna. Il Banco di Sardegna, per esempio, non ha disponibilità pari a quello di Napoli o a quello di Sicilia e con l'attuale disposizione resterebbe scoperta tutta la zona sarda, dove sappiamo che non esistono molte banche popolari e Casse di risparmio.

Comprendo che il senatore De Luca sia, per suo conto, tranquillo dal momento che la Calabria è coperta dalla Cassa di risparmio calabrese. Ma esistono varie zone che non sono coperte da Casse di risparmio. Perché quindi una simile esclusione? È l'Artigiancassa, ripeto, che nella distribuzione deve attuare una politica perequativa a favore dei vari Istituti di credito nel riparto del fondo, che è costituito per tutti. Ma non dobbiamo lasciare zone scoperte...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non è esatto.

GAVA. Mi spiegherà poi l'onorevole Sottosegretario perché non è esatto e sarò lieto di accedere alla sua opinione, se riuscirà a convincermi. Ma non bisogna, in ipotesi, lasciare che zone italiane abbiano un trattamento di sfavore di fronte ad altre zone più ricche in

cui l'artigianato è più provveduto e che hanno la fortuna di avere la capillarizzazione di tutti gli Istituti di credito.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Mi pare che il senatore Gava abbia posto in termini assolutamente astratti il problema e me ne meraviglio. Credo che egli fosse al Governo quando nel 1952 è stata approvata la legge che ora stiamo riesaminando. Egli allora riteneva sufficiente che i grandi Istituti potessero fare risconti biennali per i crediti a medio termine.

Le statistiche ci dicono che i grandi Istituti non hanno riscontato. Quindi non sorgono problemi nel senso in cui si esprime il senatore Gava. Il Banco di Napoli ha fatto in tutto 500 milioni di credito e non ha riscontato; ha chiesto però il contributo statale per gli interessi. Il che vuol dire che il risconto non rappresenta una necessità per questo Istituto.

Il problema è nato unicamente per le Casse rurali, per le Banche popolari e per le Casse di risparmio, le quali hanno regolarmente riscontato. L'Assemblea nazionale delle Banche popolari ha chiesto l'aumento del risconto da 2 a 4 anni; il Governo è andato più in là e il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di limitare l'allargamento del risconto soltanto alla categoria degli Istituti minori e specializzati, dal momento che bisogna spingere i grandi Istituti ad investire per l'artigianato anche propri capitali e a non limitarsi a ricorrere soltanto al fondo di dotazione. Poiché i grandi Istituti hanno sentito fino ad ora questa necessità, non vi è ragione di invogliarli ad allontanarsi dalla prassi corrente. Vi sono invece motivi per abbandonare il criterio del risconto biennale per quanto riguarda i piccoli istituti.

Queste le ragioni del testo dell'articolo 2 che, a nome del Governo, ritengo di dover raccomandare all'approvazione della Commissione.

MORO. Dichiaro che le osservazioni del senatore Gava mi convincono pienamente. Resta la preoccupazione sollevata dall'onorevole Sottosegretario circa l'accaparramento dei mezzi da parte dei grandi Istituti.

Mi pare però che ciò non dipenda dai grandi Istituti, ma soltanto dall'Artigiancassa che deve distribuire i fondi secondo piani e programmi prestabiliti per consentire a tutta l'Italia di usufruirne. Non basta che il Banco di Napoli chieda all'Artigiancassa 10 miliardi di risconto, perchè l'Artigiancassa glieli conceda.

Poichè la risoluzione del problema sta esclusivamente nelle mani dell'Artigiancassa, mi pare che i dubbi dell'onorevole Sottosegretario siano eccessivi.

DE LUCA LUCA. Sentite le due tesi, debbo dire che in un certo senso sono tutte e due accettabili.

In sostanza, come accennava il senatore Gava, ci sono delle zone, come la Sardegna, che non hanno un'attrezzatura creditizia tale da poter usufruire della norma. Conosciamo la situazione della capillarità del credito. Soltanto la Sardegna ne è priva, per cui basterà aggiungere agli Istituti indicati nell'articolo 2, il Banco di Sardegna per ovviare all'inconveniente. In tutte le altre zone d'Italia esistono le Banche popolari e le Casse rurali: in Sicilia, in Puglia, in Lucania.

GAVA. In tutta la Lucania, nel Molise, in gran parte della Campania, compresa la provincia di Avellino, non esistono Casse di risparmio, Casse popolari e rurali. Questa è la verità.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Debbo pregare il senatore Gava di non porre la questione in termini di capillarizzazione. Il concetto del Governo è un altro, e cioè che i grandi Istituti di cui all'articolo 35, non avendo fatto ricorso fino adesso al risconto, pur avendo concesso i crediti, possono continuare a concederli con fondi propri, senza bisogno di ricorrere ai fondi dello Stato, ma soltanto ai contributi. Ritengo che, data la limitatezza dei fondi, è nostro dovere spingere i grandi Istituti a provvedere con fondi propri.

Non posso accettare la tesi del senatore Gava secondo cui i grandi Istituti, non ottenendo un allargamento del risconto, pur avendo i mezzi, non faranno credito all'artigianato. Io

protesto a loro nome contro una tale affermazione.

GAVA. Mi si attribuiscono dichiarazioni che io non ho fatto. Non ho detto che i grandi Istituti non vogliono fare il credito. Del resto, in una dichiarazione che privatamente poco fa mi ha fatto l'onorevole Sottosegretario, egli proprio ha lamentato che i grandi Istituti, come per esempio il Banco di Napoli, non hanno fatto un credito molto forte.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ho detto privatamente al senatore Gava che il Banco di Napoli non ha brillato nel settore del credito all'artigianato, perchè le cifre dei crediti concessi sono piuttosto modeste.

GAVA. Il Banco di Napoli forse non ha dato lo sviluppo necessario a questa politica di credito all'artigianato, perchè, dovendo riscontare soltanto per due anni, ha pensato che una tale politica di sviluppo non fosse possibile. Può darsi però che il Banco di Napoli, sulla base della facoltà di riscontare per 5 anni, allarghi questa politica di credito. E probabilmente così si comporterebbero tutti gli Istituti di diritto pubblico.

Quanto alla sua obiezione che i grossi Istituti possono quasi interamente fagocitare il fondo della Artigiancassa, (ricordo a questo proposito che vi sono « grossi » Istituti anche fra le Casse di risparmio e le Banche popolari) io ho a mia volta posto una questione di responsabilità da parte dell'Artigiancassa medesima. L'Artigiancassa deve fare una politica di credito secondo le esigenze delle zone, non secondo la utilità degli istituti di credito. Se determinate zone ad un dato momento dimostrano la necessità di un allargamento delle fonti di finanziamento, l'Artigiancassa dovrà provvedere. Con la disposizione di legge, che si propone, si impedirebbe all'Artigiancassa di attuare una politica di finanziamento a favore dell'artigianato, poichè la politica di credito verrebbe limitata soltanto ad alcuni istituti e l'Artigiancassa sarebbe impedita a farlo nei confronti di altri istituti.

L'Artigiancassa ha un Consiglio di amministrazione, ha dirigenti di polso, la volontà, la capacità di fare una politica di credito?

Dobbiamo allora lasciarle massima libertà, perchè la faccia secondo le evenienze che si presentano di volta in volta. Viceversa non abbiamo fiducia che l'Artigiancassa possa svolgere una politica di credito conveniente? La cosa, allora, cambia aspetto. Bisognerà, in tal caso, provvedere, ma nella sede opportuna.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei che, in perfetta serenità di spirito, si ricordassero i termini tecnici del problema. Esiste un notevole sfasamento fra domande ammesse a contributo e domande ammesse a sconto. Con la sua larghissima esperienza il senatore Gava sa certamente che vi sono molti miliardi di differenza tra i crediti per l'artigianato, in ordine ai quali è stato chiesto soltanto il contributo, ed i crediti all'artigianato per cui è stato chiesto tanto il contributo che il sconto. Se all'improvviso piovevano richieste per il sconto allo stesso livello delle richieste per il contributo, le esigenze di applicazione di questa legge potrebbero essere sostanzialmente frustrate. Infatti i grandi Istituti, che fino adesso non ricorrono al sconto, ma soltanto al contributo, ricorrerebbero anche al sconto e le esigenze delle Banche minori, che con questo disegno di legge il Consiglio dei Ministri ha voluto considerare prevalenti, finirebbero con l'essere pretermesse, rendendo vano l'articolo 2 del disegno di legge stesso, il cui scopo è appunto quello di favorire gli istituti minori.

Comunque, per dare una prova di buona volontà nei confronti del senatore Gava, io sarei disposto ad offrirgli, se egli lo permette, una soluzione di compromesso. È necessario, quanto meno, indicare una certa preferenza per il sconto quinquennale nei confronti degli istituti di cui all'articolo 2. Diciamo quindi che il sconto quinquennale è esteso a tutti gli istituti, con preferenza per gli istituti minori.

GAVA. Io non vado in cerca del compromesso e neanche delle vittorie, cerco le norme più opportune per una determinata politica. Qui è anche questione di concezione del valore e delle attribuzioni degli organi amministrativi. Dichiaro immediatamente, affinché non sussistano confusioni, che io sono d'accordo nel dare

la preferenza senz'altro agli istituti minori. Ma appunto perchè si tratta di azione di carattere amministrativo, non so se sia possibile introdurre nella legge il criterio suggerito dall'onorevole Sottosegretario, senza sapere il valore della preferenza, senza conoscere che vincoli essa ponga alla direzione dell'Artigiancassa. Concordo che, come indirizzo politico, questa deve essere la condotta da seguirsi da parte dell'Artigiancassa; ritengo però che un ordine del giorno sarebbe più adatto ad accogliere un suggerimento del genere.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In questo caso un ordine del giorno sarebbe troppo poco.

GAVA. In materia bisogna lasciare la responsabilità agli organi che governano. L'introduzione nella norma del termine « preferibilmente » non è ben chiaro cosa possa significare. Bisognerà, ad esempio, attendere che siano esaurite tutte le domande degli istituti minori, per dar corso a quelle degli istituti maggiori?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Questo no. Il criterio di valutazione rimarrà alla valutazione amministrativa.

GAVA. Ed allora facciamo un ordine del giorno.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La proposta che ho fatto è il limite massimo a cui posso accedere.

MINIO. Mi sembra che il problema sia di grande importanza e converrebbe forse che l'onorevole Sullo chiedesse il parere del Governo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. I rappresentanti dell'Associazione bancaria ancor prima della presentazione di questo disegno di legge hanno avanzato una richiesta nel senso indicato dal senatore Gava. Il Ministro dell'industria non ha ritenuto di accoglierla dopo averne esaminato tutti gli aspetti.

A me pareva di aver dato una prova di moderazione. Possiamo comunque metterci d'accordo.

GAVA. Bisogna esser chiari su cosa significa « preferibilmente ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel razionamento bisogna tener conto dei bisogni.

GAVA. « Preferibilmente » indica un criterio di esaurimento delle domande da preferirsi per passare, poi, alle altre.

MINIO. Non ritiene il senatore Gava che la facoltà dello sconto concessa agli Istituti che attualmente non ne beneficiano venga a diminuire le possibilità di credito offerte con i mezzi stessi degli Istituti e quindi si traduca in una diminuzione del credito agli artigiani?

GAVA. No, tutt'altro. Bisogna tener conto delle zone, delle possibilità e della politica del credito degli Istituti. Noi abbiamo una rete di Istituti che è diversamente distribuita nel Nord e nel Mezzogiorno d'Italia. Nel Nord e nel Centro d'Italia abbiamo ricchezza di Casse rurali, di Casse di risparmio, di Banche popolari, cioè di tutti quegli Istituti che sono previsti come beneficiari del risconto presso l'Artigiancassa. Nel Mezzogiorno d'Italia in genere abbiamo povertà di Casse di risparmio, di Casse rurali e di Banche popolari.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. C'è la Sezione di credito dell'E.N.A.P.I., importante nel Lazio e nella Campania soprattutto, oltre che nel Veneto e in Toscana.

GAVA. Nel Nord e nel Centro Italia abbiamo capillarità degli Istituti, nell'Italia Meridionale no.

Si oppone da parte dell'onorevole Sullo che nell'Italia meridionale ci sono Istituti di diritto pubblico che con i propri fondi possono provvedere e hanno provveduto di fatto in certi limiti che si dicono insoddisfacenti e non hanno riscontato forse perchè prima la legge prevedeva che il risconto durasse due anni

anzichè cinque. Ci sono zone coperte da Istituti che possono avere disponibilità, ci sono zone coperte da Istituti di diritto pubblico che non hanno disponibilità.

La mia preoccupazione è questa: non bisogna fare una disposizione di legge che inibisca a questi Istituti di poter riscontare, perchè una disposizione di questo genere può impedire lo sviluppo del credito agli artigiani in queste che sono le più povere d'Italia.

Obiezione da parte del Governo: c'è però il pericolo che questi grossi Istituti fagocitino tutto il fondo che sta al centro. Io rispondo: questo pericolo non c'è perchè la politica di distribuzione del risconto non è fatta dagli Istituti di diritto pubblico, ma dall'Artigiancassa. Se questa funziona bene, proporzionerà il risconto alle necessità effettive delle zone.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Propongo la formula: « Con particolare riguardo ».

MORO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione possa essere d'accordo su questa formula.

Metto ai voti l'emendamento, proposto dal Sottosegretario, consistente nel sostituire alle parole: « Nei confronti delle Casse di risparmio » le altre: « Con particolare riguardo per le Casse di risparmio ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 del quale do lettura nel testo emendato:

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma:

« Con particolare riguardo per le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1ª categoria, le Banche popolari e Cooperative, le Casse rurali ed artigiane e la Sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di cui al comma precedente potranno avere una durata fino a cinque anni ».

(È approvato).

## Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 è aggiunto il seguente comma:

« Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di risconto e di finanziamento presentate dalle Casse di risparmio, dai Monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle Banche popolari e Cooperative, dalle Casse rurali ed artigiane e dalla Sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

(È approvato).

## Art. 4.

All'articolo 40 viene aggiunto il seguente comma (ultimo):

« A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì, privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle coste stesse.

« Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4 del Codice civile, per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato ».

(È approvato).

## Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 45 è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di Presidente è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, altri sei sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi due rappresentanti delle categorie artigiane, un rap-

presentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle Banche popolari, un rappresentante delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle Casse rurali ed artigiane ».

Il senatore Moro, a nome della 9ª Commissione, ha proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue.

« Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di Presidente è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, uno è designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle Banche popolari, un rappresentante delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle Casse rurali ed artigiane ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io non ho sostanziali difficoltà per accettare questo emendamento. Solo bisogna aggiungere una norma transitoria. Altrimenti fino a quando non sarà costituito il Comitato centrale per l'artigianato, chi nomina questi rappresentanti? Ricordate poi che il Comitato centrale sarà costituito tra un anno, un anno e mezzo.

MORO. Si potrebbe dare questa facoltà al Ministro dell'industria e commercio.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È un problema da risolvere con urgenza, per il Consiglio di amministrazione, che altrimenti risulterà composto da otto membri, che è un numero pari.

GAVA. Fisseremo questa norma in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo proposto dal senatore Moro.

*(È approvato).*

Da parte del senatore Moro è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente:

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 49 è modificato come segue:

« La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il senatore Moro propone inoltre di aggiungere il seguente:

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme.

Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 5.

Se non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

*(È approvato).*

In relazione al rilievo fatto dal Sottosegretario Sullo sulla modifica dell'articolo 5, propongo di aggiungere all'articolo 7 il seguente comma:

« In attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà sostituito da un membro designato dal Ministro dell'industria e commercio ».

Se non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ora in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.